



**Camera di Commercio  
Ravenna**

# **RELAZIONE AL PREVENTIVO 2022**

**NOVEMBRE 2021**

**INDICE**

---

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna

<b>1 INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
1.1 Premessa.....	3
1.2 Normativa di riferimento.....	4
<b>2. PROSPETTI PREVISIONALI.....</b>	<b>14</b>
2.1 Preventivo.....	15
2.2 Budget direzionale.....	18
2.3. Budget economico pluriennale.....	18
2.4. Budget economico annuale.....	18
2.5. Prospetto delle previsioni di entrata e di spesa.....	18
<b>3 RELAZIONE TECNICA.....</b>	<b>18</b>
3.1. Analisi della gestione corrente.....	18
3.2. Analisi della gestione finanziaria.....	39
3.3. Analisi della gestione straordinaria.....	40
3.4. Risultato dell'esercizio.....	41
3.5. Piano degli investimenti e fonti di copertura.....	49
3.6. Modalità di riclassificazione del Preventivo economico.....	52
3.7. Analisi delle previsioni di budget annuale e pluriennale.....	52
3.8. Analisi delle previsioni finanziarie.....	52
<b>4. PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO.....</b>	<b>56</b>

# 1 INTRODUZIONE

## 1.1 Premessa

Il bilancio della Camera di commercio viene redatto a decorrere dal 2007 secondo il sistema contabile economico-patrimoniale e nel rispetto dei principi del Codice Civile.

A fine anno 2008 con circ. n. 3622/C del 5 febbraio 2009 il MISE ha diramato i nuovi principi contabili delle Camere di commercio, articolati in quattro documenti, concernenti la metodologia di lavoro per interpretare e applicare i principi contabili contenuti nel Regolamento, i criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi, il trattamento contabile delle operazioni tipiche delle Camere di commercio ed il periodo transitorio.

## 1.2 Normativa di riferimento

### 1.2.1 La riforma delle Camere di commercio

La legge 7 agosto 2015, n.124 ha dato avvio ad un processo di riforma per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e del complessivo sistema camerale. Il 10 dicembre 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 219/2016 con previsione di: riduzione del numero delle Camere dalle attuali 105 a non più di 60, ferme restando la presenza di almeno 1 CdC per Regione e l'accorpamento delle Camere con meno di 75.000 imprese iscritte, conferma del taglio del 50% del diritto annuale dal 2017, riduzione del numero dei consiglieri (16 nelle Camere fino a 80.000 imprese e 22 in quelle maggiori) limite di due mandati e gratuità degli incarichi negli organi, accorpamento delle Aziende speciali che svolgono compiti simili e razionalizzazione delle partecipazioni, ridefinizione dei compiti e delle funzioni.

Per quanto riguarda il riordino delle funzioni, sono state confermate: la tenuta e gestione del Registro delle imprese e del fascicolo informatico d'impresa; la tutela del consumatore, la vigilanza e i controlli su sicurezza e conformità dei prodotti, la rilevazione prezzi; l'orientamento al lavoro. Confermata, inoltre, la funzione di supporto alle PMI per l'internazionalizzazione e promozione della cultura e del turismo, ma con l'esclusione di attività promozionali dirette sui mercati esteri. Ulteriori attività potranno essere oggetto di specifiche convenzioni con soggetti pubblici e privati oppure offerte in regime di libero mercato.

E' poi, stato emanato, il D.M. 16/02/2018 che ha previsto le nuove circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio, le nuove sedi ed i principi per la riorganizzazione degli Enti.

Nel corso degli ultimi anni vi sono stati ricorsi da parte di alcune Camere e la pronuncia del Tar Lazio con ordinanza n. 3531/2019 del 15/03/2019, sezione terza ter (adito dalla Camera di Commercio di Pavia con ricorso n. 3969/2018), che ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e dell'art. 3 d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, nella parte in cui prevede il parere, anziché l'intesa, con riferimento al principio di leale collaborazione, nei termini evidenziati in parte motiva e ha disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. La Regione Emilia Romagna ha quindi sospeso le procedure di accorpamento tra enti, in attesa che sia chiarito il quadro giuridico di riferimento.

Nel corso dell'anno 2019 è stato emanato il Decreto 7/03/2019 del MISE, su proposta di Unioncamere, per la rideterminazione dei servizi che le Camere devono fornire sull'intero territorio

nazionale relativi alle funzioni economiche ed amministrative e indicazioni sugli ambiti prioritari di intervento relativi alle attività promozionali.

Tenendo conto delle indicazioni del decreto, le Camere dovranno rideterminare il fabbisogno di personale dirigente e non dirigente e le dotazioni organiche: per quelle che si accorpano entro tre mesi dalla costituzione della nuova Camera. Nel frattempo, è vietata l'assunzione di nuovo personale a qualsiasi titolo.

Il 28 luglio 2020 è stata depositata la sentenza n. 169 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sulla legge delega e sul decreto legislativo di riordino delle Camere di Commercio.

Il D. L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito dalla L. n. 126/2020, all'articolo 61, ha previsto che, al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio di cui all'articolo 10 della legge n. 124/2015, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo n. 219/2016, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, si concludano con l'insediamento degli organi della nuova Camera di commercio entro il 30 novembre 2020, ha previsto inoltre che ad esclusione del Collegio dei Revisori dei conti, gli Organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del decreto decadano dal trentesimo giorno successivo alla predetta data e che vi sia la nomina da parte del Ministro dello Sviluppo economico, sentita la regione interessata, di un commissario straordinario.

Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 17 dicembre 2020, notificato il 22 dicembre 2020, è stato nominato il Commissario straordinario della Camera di commercio di Ravenna, con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio.

### **1.2.2 Provvedimenti di carattere normativo**

Si riportano di seguito le principali norme, emanate nel corso dell'anno 2021, da cui si ricavano le indicazioni per la redazione del bilancio preventivo della Camera di commercio:

**DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO** - Invariati gli importi per l'anno 2021 - Possibile un incremento fino ad un massimo del 20% anche per il triennio 2020 - 2022 - Modalità di versamento, casi di esenzione e sanzioni

1) In assenza di nuovi interventi normativi e senza alcuna necessità di intervenire su una eventuale rideterminazione del diritto annuale per 2021, il Ministero dello sviluppo economico, con Nota del 22 dicembre 2020, Prot. 286980, si è limitato a confermare, anche per l'anno 2021, gli importi dell'anno precedente. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con decreto del 12 marzo 2020, ha autorizzato per il triennio 2020 - 2022, l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 82 Camere di Commercio, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti.

L. N. 178/2020 - LEGGE DI BILANCIO 2021 sulla Gazzetta Ufficiale - In vigore dal 1° gennaio 2021 E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 – Supplemento Ordinario n. 46, la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".

La legge di bilancio – in vigore dal 1° gennaio 2021 - si compone di due Sezioni. La prima sezione – Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici - è contenuta interamente

all'articolo 1, composto di 1150 commi. La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore, è contenuta agli articoli 2-20. La Legge di Bilancio 2021 - come si legge sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - conferma i principali fronti di azione del Governo, con particolare attenzione a sanità, sostegno alle imprese e alle famiglie, e al mondo del lavoro – con uno specifico riguardo verso i giovani e le donne – e prevede importanti riforme, come l'assegno unico e quella dell'IRPEF, e un programma di investimenti di oltre 50 miliardi in 15 anni (ai quali si aggiungeranno le risorse del Recovery Plan). Una manovra da quasi 40 miliardi di euro in termini di indebitamento netto: circa 24 miliardi derivanti da interventi previsti nella legge di bilancio a cui si aggiungono oltre 15 miliardi derivanti dall'impiego delle risorse previste dal programma Next Generation EU con l'obiettivo principale di dare un deciso impulso alla ripresa dell'economia duramente colpita dalla crisi pandemica.

L. N. 178/2020 - LEGGE DI BILANCIO 2021 - Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro - Dimezzato il periodo di fruibilità e lo stanziamento previsto

I commi da 1098 a 1100 intervengono sulla disciplina del credito di imposta riconosciuto in relazione alle spese sostenute per interventi finalizzati al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus. Con il comma 1098, modificando il termine - previsto dall'art. 120, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020 - per utilizzare l'agevolazione fiscale in commento, si prevede che il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro per l'anno 2021 sarà fruibile dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 e non più per tutto il 2021, come previsto in precedenza. Il comma 1099 indica nel 30 giugno 2021 il termine entro cui può essere esercitata l'opzione della cessione del credito di imposta da parte dei beneficiari dell'agevolazione. Fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, nonché gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile.

L. N. 178/2020 - LEGGE DI BILANCIO 2021 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche Il comma 1108 chiarisce che per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto. Più in dettaglio la norma in esame chiarisce che l'obbligazione per il pagamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio (di cui all'articolo 1, comma 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) grava sul contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, in solido, anche nel caso in cui la fattura è emessa - ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, D.P.R. IVA - da un soggetto terzo per suo conto.

PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Approvato dal Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri n. 89 del 12 gennaio 2021 ha approvato la proposta di PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare attuazione nel nostro Paese, al programma Next Generation EU, varato dall'Unione europea per integrare il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021- 2027 alla luce delle conseguenze economiche e sociali della pandemia da COVID-19. La proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà inviata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisirne le valutazioni. Secondo quanto riportato nel Comunicato stampa n 89 del Consiglio dei Ministri l'azione di rilancio dell'Italia delineata dal Piano è guidata da obiettivi di policy e interventi connessi ai tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Il Piano si articola in sei missioni, che rappresentano "aree tematiche" strutturali di intervento: 1. digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 2. rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. istruzione e ricerca; 5. inclusione e coesione; 6. salute. La cifra stanziata per il NextGenerationEU ammonta complessivamente a 750 miliardi di euro, di cui 222,9 miliardi destinati all'Italia. All'interno del Next Generation UE si colloca il Recovery and Resilience

Facility, il Dispositivo di ripresa e resilienza noto come Recovery Fund. Il Dispositivo è lo strumento chiave del NextGenerationEU: si tratta di 672,5 miliardi di euro divisi tra 360mld di euro in prestiti e 312,5mld di euro in sussidi "a fondo perduto". Per l'attuazione del Recovery Fund, la Commissione europea richiede a ogni Stato Membro di elaborare un piano in cui si impegna a usare le risorse per interventi in linea con le priorità dell'Ue: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. Ogni Stato dovrà vincolare a interventi green e digital una quota non inferiore rispettivamente al 37% e al 20% del totale degli stanziamenti del Piano. Quanto alle tempistiche, il primo 70% delle sovvenzioni verrà impegnato entro la fine del 2022 e speso entro la fine del 2023. Il restante 30% delle sovvenzioni sarà speso tra il 2023 e il 2025.

**PIANO PER LA RIPRESA DELL'EUROPA** - Le priorità della Commissione europea Per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di coronavirus, la Commissione europea, il Parlamento europeo e i leader dell'UE hanno concordato un piano di ripresa che aiuterà l'UE ad uscire dalla crisi e getterà le basi per un'Europa più moderna e sostenibile. Uscire dalla crisi e costruire un'Europa più verde, digitale e resiliente. Queste le sei priorità della Commissione per il 2019-2024: 1) Green Deal europeo - Adoperarsi per divenire il primo continente a impatto climatico zero. 2) Un'Europa pronta per l'era digitale - La strategia digitale dell'UE doterà le persone di competenze inerenti a una nuova generazione di tecnologie. 3) Un'economia al servizio delle persone - L'UE deve creare un ambiente più attraente per gli investimenti e una crescita che offra lavori di qualità, in particolare per i giovani e le piccole imprese. 4) Un'Europa più forte nel mondo - L'UE rafforzerà la propria voce nel mondo promuovendo il multilateralismo e un ordine mondiale basato su regole. 5) Promuovere lo stile di vita europeo - L'Europa deve tutelare lo Stato di diritto per difendere la giustizia e i valori fondamentali dell'UE. 6) Un nuovo slancio per la democrazia europea - Dobbiamo dare più voce ai cittadini europei e proteggere la nostra democrazia da interferenze esterne quali la disinformazione e i messaggi di odio online.

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** - Dal MID le linee guida per la scadenza del 28 FEBBRAIO 2021

Il 28 febbraio 2021, come stabilito dal Decreto Legge n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazione e innovazione digitale"), convertito dalla Legge n. 120/2020, è la data in cui le Pubbliche amministrazioni devono: - integrare nei propri sistemi informativi SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d'Identità Elettronica) come unico sistema di identificazione per l'accesso ai servizi digitali; - integrare la piattaforma pagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate; - avviare i progetti di trasformazione digitale necessari per rendere disponibili i propri servizi sull'App IO. Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (MID) ha predisposto un'apposita pagina sul proprio sito istituzionale dalla quale è possibile accedere alle risorse e alle informazioni operative più aggiornate sui temi: Fondo innovazione e ciclo di incontri.

**ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI** - Dal 28 febbraio 2021 solo con SPID, CIE o CNS Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con circolare n. 3 del 9 febbraio 2021, avente ad oggetto "Decreto-Legge 16 Luglio 2020 n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ricorda che l'art. 24, novellando l'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), stabilisce che, entro il 28 febbraio 2021, tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione dovranno essere fruibili esclusivamente tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta d'identità elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). A partire da tale data è fatto divieto alla Amministrazione di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021. Per facilitare l'utilizzo della Carta d'identità elettronica (CIE), quale strumento sicuro di accesso ai servizi digitali, è stato predisposto per le Pubbliche Amministrazioni il modulo per l'adesione, reperibile sul portale Carta d'identità elettronica. Successivamente, con il supporto del Centro Nazionale (CNSD) della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sarà possibile completare le fasi tecniche di abilitazione all'accesso con la CIE secondo quanto contenuto nel Manuale Operativo.

**LAVORO AGILE EMERGENZIALE** - Proroga per i dipendenti pubblici fino al 30 aprile 2021. Considerata la necessità di continuare a garantire, in relazione alla durata e all'evolversi della situazione epidemiologica, l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza, così come previsto dall'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state confermate, per tutta la durata dello stato emergenziale, così come prorogata dalla delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021, le misure adottate con il citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020. Lo prevede il decreto 20 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 23 del 29 gennaio 2021, che estende al 30 aprile 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza) le modalità organizzative, i criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile stabiliti dal decreto ministeriale 19 ottobre 2020 per il periodo emergenziale. Ricordiamo, infatti, che il citato articolo 263, del D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, prevede l'obbligo delle amministrazioni di organizzare, nella misura del 50 per cento del personale impiegato in attività compatibili e fino al 31 dicembre 2020 (termine successivamente prorogato), il lavoro dei propri dipendenti applicando il lavoro agile semplificato ossia prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017.

**REGISTRO DELLE IMPRESE** - La funzione pubblicitaria e le novità introdotte dalla L. n. 120 del 2020

Il Ministero dello sviluppo economico, con Nota del 19 febbraio 2021, Prot. 46907, affronta per la prima volta la nuova disciplina introdotta dagli articoli 37 e 40 della L. n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni") e la funzione della vigilanza ministeriale rispetto a quella del Giudice del registro. 1) La L. n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), all'articolo 40 ha, infatti, introdotto delle semplificazioni in ordine alle procedure di cancellazione dal Registro delle imprese e dall'Albo degli enti cooperativi, affidando il ruolo, già attribuito al Giudice del registro, al Conservatore con l'intento di ridurre i tempi di conclusione delle procedure d'ufficio e, conseguentemente, restringere i tempi necessari per l'aggiornamento del Registro delle imprese. Al Giudice del registro resta riservato il riesame della procedura in caso di impugnazione del provvedimento del Conservatore. In particolare, al comma 1 del citato articolo 40, si stabilisce che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 (recante "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese"), dall'articolo 2490, sesto comma, del Codice civile (mancato deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi), nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro delle imprese, è disposto con determinazione del Conservatore. Ogni determinazione del conservatore del Registro delle imprese deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione. Contro la determinazione del Conservatore l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese. Le determinazioni del Conservatore non opposte, le decisioni del Giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del Codice civile e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi dell'articolo 2192 del Codice civile sono iscritte nel Registro delle imprese con comunicazione unica d'ufficio, al fine della trasmissione immediata all'Agenzia delle entrate, all'INPS, all'INAIL, ed agli altri enti collegati. 2) Per quanto riguarda l'obbligo di iscrizione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), il Ministero ricorda che sono in vigore le disposizioni introdotte dall'art. 37 dello stesso "Decreto Semplificazioni" che prevedono, in caso di inadempimento, oltre all'irrogazione di una sanzione pecuniaria, anche l'assegnazione d'ufficio di un "domicilio digitale". Viene inoltre ricordato che le imprese hanno l'obbligo di munirsi di un valido ed univoco indirizzo PEC e di iscriverlo nel Registro delle imprese. In particolare viene sottolineata la rilevanza assoluta della disposizione in base alla quale in mancanza di un indirizzo PEC o in caso di indirizzo PEC inattivo, lo stesso debba essere assegnato d'ufficio. Tuttavia, evidenzia lo stesso Ministero, l'attuale normativa, che si è venuta nel tempo stratificando, sta creando non pochi problemi applicativi e che pertanto necessita di qualche

aggiustamento in corso di approfondimento. 3) Per quanto riguarda, infine, le competenze affidate al Ministero dello sviluppo economico in qualità di organo vigilante sull'operato delle Camere di commercio, nella nota viene precisato che la competenza in materia di vigilanza sul Registro delle imprese, affidata al citato Ministero dall'art. art. 28, comma 1 del D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999, consiste nella verifica del livello e della qualità della funzione pubblicitaria che la L. n. 580 del 1993 ed il D.P.R. n. 581 del 1995 affidano alle Camere di commercio. Tale potere di vigilanza si esplica attraverso atti di indirizzo ed anche ispezioni aventi ad oggetto le modalità di attuazione delle procedure previste dalla normativa di settore, senza, tuttavia, entrare nel merito dei provvedimenti adottati dalle Camere che possono essere impugnati dinanzi all'autorità giudiziaria da parte di chi si ritiene leso nelle sue legittime posizioni giuridiche o della potestà di emettere atti dispositivi nell'ambito delle competenze di cui le Camere di commercio sono titolari, né tantomeno con l'attività giudiziaria di spettanza del Giudice del registro a questi riservata da specifiche norme di settore.

DECRETO MILLEPROROGHE - Pubblicata la L. n. 21/2021 di conversione del D.L. n. 183/2020 - In vigore dal 1° marzo 2020 E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, la Legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonchè in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto". Tra le principali novità la proroga del termine per la convocazione delle assemblee per l'approvazione del bilancio, per l'utilizzo del bonus vacanze e per la richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale Covid-19; il differimento fino al 30 aprile 2021 della possibilità per i datori di lavoro di ricorrere allo smart working semplificato; previsto, inoltre, che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020, vengano notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

CAMERE DI COMMERCIO - Rielezione del presidente L'articolo 2, comma 4-quinquies, inserito dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, consentendo la seconda rielezione del presidente delle Camere di commercio, attualmente limitata a una sola volta. Ricordiamo che il citato comma 3 dell'articolo 16 in questione è stato già più volte modificato nel corso del suo periodo di vigenza. Così: - dal 1994 al 1999 era previsto che il Presidente delle Camere di commercio durasse in carica 4 anni in coincidenza con la durata del consiglio e fosse rinnovabile per una sola volta; - dal 1999 al 2005 la durata dell'incarico è passata a cinque anni, sempre in coincidenza con la durata del consiglio, con una sola possibilità di rielezione; - dal 2005 al 2016 le rielezioni diventano due; - dal 2016 la rielezione torna ad essere una (dopo l'intervento dell'art. 1, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219). Per quanto sopra, a decorrere dal 1° marzo 2021, secondo quanto disposto dal nuovo comma 3 dell'articolo 16 della L. n. 580 del 1993 "Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio e può essere rieletto per non più di due volte".

START-UP INNOVATIVA COSTITUITA SENZA NOTAIO - Illegittime le disposizioni dettate dal D.M. 17 febbraio 2016 in contrasto con le disposizioni europee e nazionali - Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Notariato La Start-up innovativa costituita senza notaio è di fatto «priva di controllo di legalità». Il Conservatore del Registro imprese, in base all'attuale dettato normativo (D.P.R. n. 581/1995), conduce, infatti, solo «verifiche formali» all'atto della iscrizione al Registro delle imprese. Tutto ciò, però, finisce per rendere illegittimo il decreto ministeriale del 17 febbraio 2016, che consente la costituzione di Start-up innovative senza preventivo atto pubblico notarile, poiché l'assenza di verifiche sostanziali pone le norme italiane in contrasto anche con le disposizioni europee. A sancirlo è il Consiglio di Stato (Sezione sesta), con la sentenza del 4 marzo 2021, n. 2643/2021, pubblicata il 29 marzo 2021, che accoglie così il ricorso del Consiglio Nazionale del Notariato, riformando in tal modo la precedente sentenza del n. 10004/2017 con la quale il TAR per il Lazio aveva ritenuto legittima la possibilità di redigere l'atto costitutivo delle start-up

innovative in modalità esclusivamente informatica, senza quindi l'intervento del notaio, come previsto in genere per le altre società. Oggetto del contendere è sostanzialmente l'articolo 1, comma 2, del DM 17 febbraio 2016, adottato dal Ministero dello sviluppo economico ed avente ad oggetto le "modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative", che stabilisce che "l'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica e portano l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell'art. 24 del CAD". A tale decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato poi seguito adottando, con Decreto Direttoriale 1 luglio 2016 e relativi allegati, le "specifiche tecniche per la redazione informatica dell'atto costitutivo e del relativo statuto e sono dettate le istruzioni agli uffici per l'iscrizione degli atti così formati in sezione ordinaria del registro delle imprese", a cui ha fatto poi seguito la Circolare n. 3691/C del 1 luglio 2016, adottata dalla medesima Direzione Generale. Il Consiglio Nazionale del Notariato, con ricorso notificato in data 4 maggio 2016, aveva fatto ricorso al TAR per il Lazio chiedendo l'annullamento del predetto D.M. 17 febbraio 2016. Poi, il Notariato, oltre al decreto, impugnò anche la circolare attuativa, recante «l'approvazione del modello per le modifiche delle startup innovative». Ricorso sostanzialmente respinto dal TAR per il Lazio con la sentenza del 2 ottobre 2017 n. 10004. Avverso tale pronuncia il CNN ha proposto appello al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, dopo aver ricordato il quadro normativo entro il quale si colloca la controversia, ha rilevato criticità "bocciando" di fatto il citato D.M. 17 febbraio 2016 almeno in due parti. 1) Nella parte recante le modalità di redazione degli atti costitutivi delle startup. L'art. 4, comma 10-bis, introdotto dalla L. n. 33/2015 nella fase di conversione del D.L. n. 3/2015, prevede che: "l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale"; mentre l'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale impugnato prevede invece che "l'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica e portano l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell'art. 24 del C.A.D.". Quest'ultima disposizione, prevedendo quale unica possibilità di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto quella "esclusivamente informatica", esclude - illegittimamente, in quanto in palese contrasto con la legge - l'altra delle due modalità alternative che il Legislatore aveva previsto per la costituzione della peculiare tipologia di società in discorso, vale a dire quella basata sulla redazione "per atto pubblico". Dunque, il decreto ministeriale, lungi dal limitarsi a recepire le indicazioni promananti dal Legislatore, si sarebbe spinto marcatamente oltre, finendo per porsi in contrasto con la fonte primaria, in palese contrasto con il principio di gerarchia delle fonti. 2) Nella parte in cui vengono ampliati i poteri di controllo del Registro imprese, prevedendo che quest'ultimo verifichi «la liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto sociale», oltre che «la riferibilità astratta del contratto» (ex art. 25 del dl 179/2012, modificato dall'art. 4, comma 10-bis, del D.L. n. 3/2015), in netta violazione delle direttive europee (art. 11, Dir. 2009/101/CE e art. 10, Dir. 2017/1132/UE), dell'art. 8 della L. n. 580/1993 e dell'art. 11 del D.P.R. n. 581/1995. Le direttive europee, infatti, hanno affermato la necessità del controllo di legalità in sede di costituzione, modificazione ed estinzione delle società di capitali, prescrivendo a tutela dei soci e dei terzi che, nel caso di assenza di controllo preventivo (amministrativo o giudiziario) al momento della costituzione, l'atto costitutivo, lo statuto e le loro modifiche devono rivestire la forma dell'atto pubblico. Dunque, l'atto costitutivo e lo statuto delle società e le loro modifiche possono non rivestire la forma dell'atto pubblico se la legislazione prevede, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario. La disciplina nazionale (art. 11, D.P.R. n. 581/1995) attribuisce, invece, agli Uffici del Registro delle Imprese la competenza ad un controllo di tipo eminentemente formale, ossia non diretto ad accertare l'effettiva esistenza delle condizioni per l'iscrizione della società nel registro, ma basato sull'esame della documentazione presentata dal notaio. Tale tipologia di controllo, seppur con diverse sfumature da parte dei commentatori, viene tendenzialmente ricondotto alla sola "formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge" (cfr. decreto Trib. Padova 16 febbraio 2007). Anche in base ad un orientamento maggiormente estensivo, il controllo del Conservatore è comunque e sempre limitato a quei vizi dell'atto che devono essere estrinseci all'atto stesso, rilevabili immediatamente, senza che si rendano a tal fine necessari accertamenti, che esulerebbero dai poteri di controllo del conservatore

(cfr. Trib. Reggio Emilia 29 febbraio 2016). Dunque, in questa prospettiva, sarebbero illegittime le disposizioni del decreto ministeriale impugnato relative ai controlli demandati all'Ufficio del Registro, nelle parti relative alle verifiche sul possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di startup innovativa, che imporrebbero apprezzamenti esulanti dalla mera verifica della regolarità della compilazione del modello di domanda e della corrispondenza formale al quadro normativo dell'atto (o fatto) del quale si chiede l'iscrizione. In aggiunta, il Consiglio di Stato, ha ricordato che in base all'articolo 4 del decreto impugnato, nel caso di cancellazione dalla sezione speciale per perdita dei requisiti iniziali, la società, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 16 del D.L. n. 179 del 2012, "mantiene l'iscrizione in sezione ordinaria, senza alcuna necessità di modificare o ripetere l'atto, fino ad eventuale modifica statutaria, che segue le regole ordinarie dettate dall'art. 2480 del codice civile". Secondo il T.A.R. questa previsione è "giustificabile alla luce della circostanza che all'epoca della sua entrata in vigore la costituzione delle start-up innovative poteva avvenire solo con atto pubblico e dunque con la forma ordinaria prevista per la costituzione delle società a responsabilità limitata. Ma introdotta dal co. 10-bis la modalità alternativa di cui oggi si controverte (scrittura privata ex art. 24 cad), viene meno l'anzidetta simmetria, il che esclude che dell'art. 25, co. 16, cit. possa esser data un'interpretazione meramente letterale, tale cioè da consentire la permanenza nella sezione ordinaria di una s.r.l. (già startup innovativa) non costituita con atto pubblico (secondo quanto previsto dal codice civile), ma con scrittura privata non autenticata (ex art. 24 cad)". Ne deriva – secondo il Consiglio di Stato – che, in assenza di un'adeguata copertura legislativa al riguardo, l'iscrizione alla sezione ordinaria possa "permanere" solo se la società possiede i requisiti di forma e di sostanza di una comune S.r.l.. In altri termini, la regola in esame è applicabile alle sole start-up innovative costituite con atto pubblico, in modo da escludere in radice fenomeni di possibile aggiramento della normativa sulla costituzione delle s.r.l. Dunque: a partire dal 29 marzo 2021 e fino a nuovo intervento del legislatore, le start-up italiane non potranno più costituirsi gratuitamente online ma dovranno obbligatoriamente ricorrere all'atto pubblico redatto di fronte ad un Notaio.

SMART WORKING - REGOLE SEMPLIFICATE FINO AL 31 LUGLIO 2021 Prorogato dal 20 aprile al 31 luglio 2021 lo smart working semplificato per i datori di lavoro. Lo prevede l'articolo 11 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. "Decreto Riaperture"), in vigore dal 23 aprile 2021. La proroga va a completare l'eterogeneo quadro delle norme predisposte dal legislatore emergenziale con riguardo al lavoro agile, concepito come misura anti-contagio a tutela della salute dei lavoratori e come strumento di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, per la cura dei figli. L'art. 11 del D.L. n. 52/2021 prevede, infatti, che i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, tra le quali le disposizioni di cui all'articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito dalla L. n. 77/2020, che hanno introdotto le regole semplificate per i datori di lavoro che ricorrono allo smart working nel periodo emergenziale. In sostanza, fino al 31 luglio 2021, secondo le previsioni di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del Decreto Rilancio, i datori di lavoro privati possono fruire delle seguenti facilitazioni procedurali: • possono applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato e senza bisogno di redigere un accordo individuale con i lavoratori; • possono assolvere in via telematica gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22 della legge n. 81 del 2017), anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'INAIL; • possono ricorrere alla procedura semplificata indicata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

MOBILITY MANAGER - Definita la figura specializzata nella promozione della mobilità sostenibile E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 26 maggio 2021, il decreto 12 maggio 2021 del Ministro della transizione ecologica con il quale vengono fissate le modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 229, comma 4, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), relative alla figura del "Mobility manager". Le imprese e le Pubbliche Amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti situate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un PSCL del proprio personale dipendente. Un Mobility Manager ha, dunque, come obiettivo principale la

creazione di un Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), uno strumento di razionalizzazione degli spostamenti del personale realizzato attraverso l'analisi, lo sviluppo e la verifica di una serie di aspetti.

D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Nuove misure per la diffusione comunicazioni digitali da parte delle Pubbliche Amministrazioni - Nuova disciplina per le ipotesi di irreperibilità del destinatario L'articolo 38 apporta modifiche all'articolo 26 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 - recante la disciplina della piattaforma digitale con le quali le pubbliche amministrazioni possono notificare i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a cittadini e imprese - introducendo il comma 5-bis con il quale si prevede, per garantire un migliore utilizzo del sistema di notifica, anche per i destinatari già in possesso di un domicilio digitale che comunicano, al gestore della piattaforma, un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale, un avviso di cortesia, in modalità informatica, reso disponibile anche tramite l'App IO (comma 1, let. a). Tale avviso è altresì introdotto, al comma 6, in aggiunta a quello spedito a mezzo raccomandata, nelle ipotesi in cui non sia possibile notificare l'atto al destinatario, titolare di un domicilio digitale, a causa della saturazione della casella di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (comma 1, lett. b). Alla successiva lettera c) dello stesso comma 1, anche al fine di ridurre le spese di notificazione poste a carico dei destinatari, si prevede che la notifica, ai destinatari privi di un domicilio digitale, dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo, avvenga mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento in luogo della notificazione a mezzo della posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890. Tale modalità di notifica, già contemplata dall'articolo 14 della citata legge n. 890 del 1982, può essere adottata per gli avvisi e gli altri atti che devono essere notificati al contribuente ovvero in tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Con la stessa lettera c), si precisa che il citato avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo deve essere notificato in busta chiusa per garantire la riservatezza del destinatario. Si introduce, infine, una specifica disciplina per le ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario al momento della notifica con una delle modalità di cui all'articolo 26, comma 7, del D.L. n. 76/2020 prevedendo, in particolare, che nel caso in cui all'indirizzo indicato non sia possibile recapitare l'avviso di ricevimento per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato l'avviso, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Si chiarisce, inoltre, che l'operatore postale deve procedere alla verbalizzazione degli accertamenti svolti e del relativo esito con successiva comunicazione al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia al nuovo, diverso, indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione. In assenza di un nuovo, diverso, indirizzo, il gestore della piattaforma deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario. In tal caso, la notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Infine, nell'eventuale ipotesi di mancata conoscenza effettiva della notifica da parte del destinatario per causa a lui non imputabile, si prevede la possibilità per lo stesso destinatario di essere rimesso in termini.

D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Istituito il Sistema di gestione delle Deleghe dell'Identità digitale - Introdotto lo SPID con delega digitale L'articolo 38, al comma 2, lettera c), introduce nel CAD l'articolo 64-ter istituendo il Sistema di Gestione delle Deleghe (SGD) dell'identità digitale, affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (comma 1). Sistema che consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell'identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo. In pratica grazie a questo strumento, le persone che hanno meno confidenza con i sistemi informatici e lo SPID, come i più anziani, potranno conferire la delega a una persona di fiducia che in questo modo potrà agire per il titolare e avere accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. La norma risponde all'esigenza, prevista

anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di prevedere un meccanismo con cui consentire a chiunque di delegare l'accesso a servizi digitali e analogici, con i limiti indicati nella stessa delega, ad un soggetto titolare dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo (comma 2). I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD (Pubbliche Amministrazioni, gestori di servizi pubblici e società a controllo pubblico) sono tenuti ad accreditarsi al Sistema di Gestione delle Deleghe (comma 4). La delega digitale è ricondotta all'attributo qualificato "delega" con cui è rappresentata informaticamente la volontà del delegante di conferire un potere di rappresentanza al delegato, limitatamente ad uno o più servizi con eventuali ulteriori condizioni d'uso (es. validità temporale). La delega digitale può essere creata mediante due differenti canali: - quello digitale, con una delle modalità previste dall'articolo 65 del CAD e - quello fisico, con l'acquisizione della delega cartacea presso lo sportello di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD presenti sul territorio (comma 2). Il successivo comma 3 chiarisce, inoltre, che a seguito dell'acquisizione della delega al Sistema di Gestione Deleghe, è generato un attributo qualificato associato all'identità digitale del delegato, secondo le modalità stabilite dall'AgID con Linee guida. L'attributo può essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalità analogica. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema di Gestione Deleghe e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. regolando con apposita convenzione i relativi rapporti anche per ciò che concerne la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (comma 5). La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilità in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD nel caso in cui la delega è acquisita per il tramite del canale fisico (comma 6). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del Sistema di Gestione Deleghe, le modalità di adesione al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (comma 7).

D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Novità in materia di Subappalti L'articolo 49 (rubricato "Modifiche alla disciplina del subappalto") apporta modifiche all'articolo 105 del D.Lgs. n. 20/2016 (Codice dei contratti pubblici) in materia di subappalto al fine di risolvere alcune criticità evidenziate dalla Commissione UE con la procedura di infrazione n. 2018/2273. Al comma 1, lettera a), si stabilisce che, fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30% (art. 105, commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016), il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Di conseguenza viene abrogato l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del D.L. n. 32/2019, convertito dalla L. n. 55/2019 (c.d. "Sblocca-cantieri") che prevede l'innalzamento del limite del subappalto dal 30 al 40 per cento fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, alla lettera b), al punto 1) si provvede a modificare il comma 1 del citato articolo 105 al fine di stabilire che, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) (modifiche ammesse del contratto), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Si chiarisce comunque che il subappalto è ammesso secondo le disposizioni previste dall'articolo. Infine, al punto 2), si modifica il comma 14 disponendo che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti

collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Al comma 2 si prevedono delle ulteriori modifiche al citato articolo 105 che entrano in vigore a partire dal 1° novembre 2021. In particolare, da tale data, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell'aggiudicatario in ragione della loro specificità. Inoltre, le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante. Sintetizzando: fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture; dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell'aggiudicatario. Il comma 3 detta disposizioni rivolte alle amministrazioni competenti al fine di assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e di disporre l'adozione da parte delle stesse amministrazioni del documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera e del regolamento che individua le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa. Il comma 4 autorizza infine la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per garantire la piena operatività e l'implementazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici e provvede alla copertura dei relativi oneri. Le slide del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Nuove misure sugli appalti e i subappalti, procedure più snelle per la realizzazione delle opere, sicurezza nel lavoro, occupazione di donne e giovani. Queste le principali misure, che riguardano il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), contenute nel decreto-legge n. 77/2021 su "Governance del PNRR e Semplificazioni". Interventi che modificheranno e riformeranno i processi per consentire all'Italia di ripartire verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo, che guardi al benessere delle persone e alla competitività delle imprese senza danneggiare l'ambiente.

D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Modifiche alla L. n. 241 del 1990 - Semplificazioni in materia di procedimento amministrativo - Prorogato il termine di ricorso alla Conferenza dei servizi semplificata 1) Il Titolo VI, gli articoli dal 61 al 63, apportano modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzate a semplificare il procedimento soprattutto attraverso: ☺ il rafforzamento dei poteri sostitutivi per la conclusione dei procedimenti con la previsione anche di un'unità organizzativa e l'esercizio d'ufficio (in precedenza solo su richiesta dell'interessato) del potere sostitutivo; ☺ l'attestazione della formazione del silenzio su richiesta dell'interessato e, se entro 10 giorni l'amministrazione non risponde, la possibilità di sostituire l'attestazione con una dichiarazione da parte del privato; ☺ riduzione da 18 mesi a 12 mesi del termine del potere di annullamento degli atti da parte della pubblica amministrazione. In particolare, l'articolo 61, apporta modifiche alla disciplina del potere sostitutivo intervenendo sull'articolo 2. Con la modifica ai commi 9-bis e 9-ter viene ora previsto che l'organo di governo debba individuare un soggetto, tra le figure apicali dell'amministrazione o di unità organizzativa, a cui attribuire il potere sostitutivo in caso d'inerzia. Soggetto che, una volta decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, avrà il compito di esercitare il potere sostitutivo e concluderlo entro un termine pari alla metà di quello previsto in origine, attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. L'articolo 62, apporta modifiche alla disciplina del silenzio assenso, inserendo, all'articolo 2, il seguente comma 2-bis: "2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi

dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.". Il silenzio assenso viene così rafforzato attraverso il rilascio, su richiesta del privato e in modalità telematica, di un'attestazione che deve dichiarare l'avvenuto decorso dei termini del procedimento e l'intervenuto accoglimento della domanda. Trascorsi dieci giorni dalla richiesta, se l'attestazione non viene rilasciata, può essere sostituita da una dichiarazione del privato. L'articolo 63, apporta modifiche al comma 1 dell'art. 21-nonies in materia di annullamento d'ufficio. Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a "dodici" mesi (in precedenza "diciotto") dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. 2) Vogliamo infine ricordare che all'articolo 51, comma 1, lett. g) - con una modifica all'art. 13, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, recante "Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi" - viene disposta la proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 del ricorso alla Conferenza dei servizi semplificata ("accelerata"). Pertanto, fino al 30 giugno 2023, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge. L'istituto della conferenza di servizi, introdotto dalla legge n. 241/1990, rappresenta un modello procedimentale basato sul coordinamento e sulla semplificazione dell'azione amministrativa di maggior rilievo e può essere considerato il meccanismo decisionale per il coordinamento e bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti. La normativa di riferimento è stata oggetto, nel corso del tempo, di numerose e sostanziali modifiche, soprattutto ad opera del decreto legislativo n. 127/2016, in attuazione della legge delega n. 124/2015, che ha profondamente modificato la procedura. Con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 127/2016 la conferenza di servizi decisoria si svolge di norma in forma semplificata e in modalità "asincrona", ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni. Il relativo procedimento è delineato dal nuovo articolo 14-bis, della L. 241/1990. In alternativa all'indizione della conferenza di servizi in modalità semplificata, la stessa può svolgersi con la modalità simultanea e sincrona (articolo 14-ter).

**CAMERE DI COMMERCIO - DIRITTO ANNUALE 2021 - Pagamento entro il 30 giugno** Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o con esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero: ⌚ entro il 30 giugno 2021, senza alcuna maggiorazione; ⌚ oppure entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%. Le nuove imprese, le unità locali e i soggetti R.E.A. iscritti nel corso dell'anno 2021 sono tenuti al pagamento del diritto annuale al momento del deposito della domanda (tramite ComUnica, con addebito su conto prepagato) o, nei successi trenta giorni, tramite versamento con modello F24. Per quanto riguarda gli importi, ricordiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 12 marzo 2020, ha autorizzato - per il triennio 2020-2022 - l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 82 Camere di Commercio, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti. Ricordiamo, infine, che è disponibile un sito Internet dedicato dove è possibile: ⌚ consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale; ⌚ calcolare l'importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata; ⌚ effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24

**D.L. N. 80/2021 - DECRETO RECLUTAMENTO** - Le nuove regole per i concorsi pubblici E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 9 giugno 2021, il Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia". Sono tre i pilastri su cui è fondato il tanto atteso Piano di Ripresa e Resilienza: governance, semplificazione e reclutamento. Il c.d. "Decreto reclutamento", finalizzato a implementare e rafforzare il capitale umano della Pubblica Amministrazione, ha due obiettivi dichiarati: ⌚ definire percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento dei profili tecnici e

gestionali necessari ai traguardi prefissati dal PNRR; ☹ porre le premesse normative per la riforma della P.A. e della Giustizia, indispensabili al PNRR. Si tratta di 19 articoli, divisi in due titoli: ☹ modalità speciali per il reclutamento del PNRR e assunzioni a completamento della governance del PNRR ☹ assunzioni per la transizione digitale e la giustizia. Il nuovo testo normativo – in vigore dal 10 giugno 2021 - va ad aggiungersi alla riforma dettata dall'art. 10 del D.L. n. 44/2021 sulla semplificazione dei concorsi pubblici, e punta ad innestare nuove forze nella Pubblica Amministrazione, assicurando l'osmosi tra pubblico e privato e maggior fluidità nei percorsi di carriera, così da rendere più allettante per i giovani l'ingresso nella P.A..

D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Semplificate e velocizzate le procedure di affidamento degli appalti pubblici L'articolo 51 del D.L. n. 77/2021 reca una serie di modifiche al decreto-legge n. 76 del 2020 (c.d. decreto-legge "semplificazioni"), convertito dalla L. n. 120 del 2021 che riguardano essenzialmente le procedure di affidamento degli appalti pubblici. Le novità più importanti introdotte sono le seguenti: ☹ vengono semplificate le modalità di affidamento per l'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e per procedere con affidamenti diretti; ☹ viene prevista la possibilità di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando; ☹ viene prevista la semplificazione in materia di verifiche antimafia e di protocolli di legalità; ☹ viene incentivato il ricorso alla soluzione stragiudiziale delle controversie relative alla esecuzione degli appalti, tramite il collegio consultivo tecnico, a pena di rilevanti conseguenze in punto spese di lite nell'eventuale contenzioso giurisdizionale. In particolare, alla lettera a), punto 1, del comma 1, vengono prorogate dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia previste dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 76 del 2020. Si ricorda che tali procedure riguardano, in sintesi, modalità di affidamento semplificate per il sotto soglia (aumento della soglia per procedere con affidamenti diretti e possibilità di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando). Al punto 2 si conferma l'affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 euro e si eleva a 139.000 euro il limite per l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. Si prevede, inoltre, la procedura negoziata con 5 operatori per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione e per forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura). Alla lettera c) – con una modifica all'art. 3 del D.L. n. 76/2020 - si dispone la proroga fino al 30 giugno 2023 delle disposizioni di semplificazione in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità consentendo così alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva e di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia. La lettera e) apporta modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, recante la disciplina del Collegio consultivo tecnico. In particolare, al punto 1) si prorogano al 30 giugno 2023 tutte le previsioni ivi contenute, in scadenza al 31 dicembre 2021. Al punto 2) si modifica il comma 2 precisando che le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti del collegio individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti. Al punto 3), al fine in rafforzare il valore delle determinazioni assunte dal Collegio consultivo tecnico, nonché la loro efficacia conformativa, si modifica il comma 3, stabilendo che laddove il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Al punto 5) si dispone l'inserimento nell'articolo 6 del nuovo comma 8- bis, con il quale si prevede che, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a

definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Infine, si stabilisce che con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio sull'attività dei collegi consultivi tecnici, al quale ciascun Presidente dei predetti collegi è tenuto a trasmettere gli atti di nomina e le determinazioni assunte dal collegio entro cinque giorni dall'adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Modifiche al D.L. n. 32/2019 ("Sblocca Cantieri")  
L'articolo 52 del D.L. n. 77/2021 reca una serie di modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. "Decreto Sblocca Cantieri") e detta le prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti. Alla lettera a), si dispone la proroga - dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 - delle norme riguardanti: - le procedure previste a favore dei comuni non capoluogo di provincia per acquisti di lavori, servizi e forniture (con esclusione degli acquisti per gli interventi contenuti nel PNRR e nel PNC); - la sospensione del divieto di appalto congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (cd "appalto integrato"); - la sospensione dell'obbligo di scelta dei commissari aggiudicatori "esterni" tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); - la procedura che dispone l'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti partecipanti alla gara aperta; - la restrizione dei casi in cui è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche; per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere; - l'introduzione della verifica preventiva dell'interesse archeologico tra le riserve in materia di accordo bonario; - gli affidamenti di opere con il finanziamento della sola progettazione e di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con la sola redazione della progettazione definitiva; - l'approvazione da parte del soggetto aggiudicatore delle varianti ai progetti definitivi per le infrastrutture strategiche. Si dispone, inoltre, la proroga fino al 31 dicembre 2023 all'obbligo: - di indicazione della terna di subappaltatori; - delle verifiche in sede di gara sui motivi di esclusione dell'operatore, anche a carico del subappaltatore. L'articolo 52 prevede, inoltre, l'abrogazione della norma (art. 1, comma 2 del D.L. n. 32/2019) che prevede la presentazione da parte del Governo della relazione al Parlamento sugli effetti delle sospensioni sperimentali di norme del Codice previste dall'art. 1 del D.L. 32/2019 per gli anni 2019 e 2020. Vengono infine prorogate per tutto il 2023 le seguenti misure: 1) possibilità per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Dette opere saranno poi considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione; 2) possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione, sulla base di un progetto definitivo "alleggerito" e possibilità di iniziare i lavori a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo; 3) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, una volta approvato il progetto definitivo dal CIPE, la possibilità per i soggetti aggiudicatori di approvare direttamente le eventuali varianti, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario, dovranno tornare al CIPE per l'approvazione.

D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Semplificazioni in materia di acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR L'articolo 53 del D.L. n. 77/2021 - rubricato "Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici" -

prevede alcune semplificazioni con riguardo agli acquisiti dei beni e dei servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR al fine di assicurare che gli acquisti di tali beni e servizi possa avvenire in maniera rapida ed efficace. In particolare, il comma 1 prevede il ricorso al solo affidamento diretto per tutti gli appalti volti all'approvvigionamento di tali beni e servizi fino al raggiungimento della soglia comunitaria. Il ricorso a tale procedura è inoltre sempre ammesso anche qualora ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento. Il comma 2, stabilisce, sempre a fini di semplificazione e accelerazione, che le amministrazioni che debbono procedere con la fornitura dei relativi beni e servizi informatici, possano stipulare immediatamente il relativo contratto, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti. L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni. I commi 3 e 4, al fine di consentire al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di coordinare gli acquisti ICT strettamente finalizzati alla realizzazione del PNRR, garantendo il rispetto del cronoprogramma dei singoli progetti, nonché la coerenza tecnologica e infrastrutturale dei progetti di trasformazione digitale, attribuisce al Dipartimento stesso la possibilità di rendere pareri obbligatori e vincolanti sugli elementi essenziali delle procedure di affidamento, potendo indirizzare le amministrazioni aggiudicatrici con prescrizioni riguardanti l'oggetto, le clausole principali, i tempi e le modalità di acquisto. Il comma 5 reca alcune modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, si prevede che tutte le informazioni che costituiscono gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, opere, servizi e forniture relativi all'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati. Detta Banca dati – sostituendosi alla Banca dati nazionale degli operatori economici gestita dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) – diviene quindi l'unico mezzo attraverso cui verrà acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure di gara e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti. A tale fine, viene affidato alla stessa Autorità il compito di individuare, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il MIMS e con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca Dati de qua, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento di detta Banca dati. Il comma in questione interviene, inoltre, sulla disciplina del fascicolo virtuale dell'operatore economico, istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Viene qui precisato che in tale fascicolo virtuale debbono essere presenti: - i dati necessari alla verifica dell'assenza di motivi di esclusione, - l'attestazione SOA per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché - i dati e i documenti relativi ai criteri di selezione che l'operatore economico è tenuto a caricare. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare, fermo restando che i dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse.

DIRITTO ANNUALE 2021 - Proroga dei termini di pagamento dal 30 giugno al 20 luglio 2021 - Proroga di 20 giorni del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA per contribuenti ISA e forfettari I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle

attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2021 senza maggiorazione. Le stesse disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati sopra. Il differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi in questione, è stato stabilito con il D.P.C.M. 28 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021. La proroga, oltre riguardare i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, riguarda anche il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l'anno 2021. Pertanto, tutti coloro che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale per l'anno 2021, in scadenza al 30 giugno 2021, hanno tempo fino al 20 luglio 2021, senza incorrere in alcuna sanzione. La norma, tuttavia, ha lasciato dubbi e perplessità dovuti al fatto che non viene esplicitata la possibilità che tale versamento possa essere effettuato anche dal 21 luglio al 20 agosto 2021, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, come peraltro previsto in tutti i precedenti decreti di proroga. E' così intervenuto il Ministero dello sviluppo economico il quale, con nota del 2 luglio 2021, Prot. 0201219, ha precisato che la proroga al 20 luglio 2021 del termine per i versamenti ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, riguarda anche il diritto annuale effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti nella fattispecie. Resta inteso - continua il Ministero - che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2021, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

LEGGE N. 87/2021 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 52/2021 – Decreto "Riaperture" È pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021, la Legge 17 giugno 2021, n. 87, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19". Da tener presente che corso dell'esame parlamentare è confluito nel testo originario del provvedimento – attualmente composto di 44 articoli - il contenuto del D.L. n. 56/2021 (c.d. "Decreto Proroghe" e del D.L. n. 65/2021 (c.d. "Decreto Riaperture-bis"), che pertanto risultano entrambi abrogati. Molti i temi toccati dal provvedimento, segnaliamo i punti che seguono. Green pass Per potersi spostare tra regioni in fascia arancione o rossa ma anche per entrare nelle case di riposo (Rsa) e partecipare a feste, eventi e fiere il decreto ha istituito il green pass che certifica: ☺ l'avvenuta vaccinazione contro Covid-19. In tal caso, ha validità 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato; ☺ la guarigione dall'infezione da Covid-19. In tal caso, il green pass ha una validità di 6 mesi dall'avvenuta guarigione; ☺ l'esito negativo di un test molecolare o antigenico per la ricerca del Covid-19. In tal caso, la certificazione ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. 17 giugno 2021, il Governo ha definito ufficialmente le modalità attuative della Piattaforma nazionale digital green certificate dedicata al rilascio del Green pass. Attività in presenza Dal 1° luglio 2021 sarà possibile in zona gialla, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati e richiesti dalla normativa: ☺ svolgere in presenza corsi di formazione pubblici e privati; ☺ tenere convegni e congressi; ☺ consentire la presenza di pubblico anche al chiuso ad eventi e competizioni sportivi diversi da quelli di livello agonistico di rilevante interesse nazionale, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale, nei limiti già previsti (25% della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all'aperto e 500 al chiuso); ☺ riaprire le piscine e i centri natatori anche in impianti coperti; ☺ riaprire i centri benessere; ☺ riaprire i centri termali; ☺ svolgere tutte le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore; ☺ riaprire al pubblico le sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Assemblee di associazioni e fondazioni E' consentita fino al 31 luglio 2021 la possibilità di svolgere mediante videoconferenze le sedute, tra gli altri, degli organi di associazioni private, incluse quelle non riconosciute, delle fondazioni nonché delle società, comprese le cooperative e i consorzi, anche quando tale possibilità non sia contemplata dai relativi statuti.

Sorveglianza sanitaria E' stato confermato fino al 31 luglio 2021 l'obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Validità di documenti di riconoscimento. La validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 è stata prorogata fino al 30 settembre 2021 (rimane invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento la validità ai fini dell'espatrio). Inoltre, è stata differita fino al 31 luglio 2021 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi e di altri titoli di soggiorno in materia di immigrazione, aventi scadenza fino alla medesima data. Esami di abilitazione Confermata anche la proroga al 31 dicembre 2021 delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei consulenti del lavoro, degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati (art. 11 septies).

LEGGE N. 87/2021 - LAVORO AGILE - Proroga fino al 31 dicembre 2021 A seguito della conversione in Legge del D.L. n. 52/2021 (c.d. "Decreto Riaperture") è stato abrogato il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 intervenuto sulla disciplina del lavoro agile (o smart working) nella P.A., con assorbimento delle relative disposizioni nel testo del Decreto Riaperture convertito in Legge.

CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, DISPOSITIVI E TAMPONI - Approvato il modello di domanda - Si parte dal prossimo 4 ottobre Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2021, Prot. n 191910/2021 sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis").

D.L. N. 105/2021 - Adottate misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 - Dal prossimo 6 agosto in vigore norme per l'utilizzo del Green Pass Approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021, il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche". Il provvedimento, in sostanza, ha deliberato: - la proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale (artt. 1 e 6), - i nuovi criteri per la "colorazione" delle Regioni (art. 2 e 4), - le modalità di utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) (art. 3). GREEN PASS mezzo per evitare la chiusura delle attività. Dal prossimo 6 agosto sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di: 1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l'inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SarsCoV-2 (con validità 48 ore). Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti: ☺ Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; ☺ Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; ☺ Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; ☺ Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; ☺ Sagre e fiere, convegni e congressi; ☺ Centri termali, parchi tematici e di divertimento; ☺ Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; ☺ Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; ☺ Concorsi pubblici.

L. N. 106/2021 - Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di documento unico di regolarità contributiva L'articolo 57-bis, introdotto dalla camera dei deputati, estende l'efficacia temporale di una delle misure transitorie di semplificazione procedimentale introdotte dall'articolo 264, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito dalla L. n. 77 del 2020, in relazione all'emergenza Covid-19. La norma richiamata stabilisce che, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 "sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159". In particolare, l'articolo 57-bis consente l'applicazione della norma richiamata sino alla vigenza del "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della emergenza epidemiologica da COVID" approvato dalla Commissione europea, e precisamente fino al 31 dicembre 2021. Tale quadro è stato, infatti, adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e, successivamente, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021.

D.L. N. 118/2021 - Introduzione del nuovo istituto "Composizione negoziata della crisi" - Previsto un nuovo elenco di esperti - Fissati requisiti e compensi - In vigore dal 15 novembre 2021 Tra le novità più rilevanti del decreto-legge n. 118/2021 è quella relativa all'introduzione dell'istituto della "composizione negoziata della crisi", che avrà piena applicazione dal prossimo 15 novembre. Si tratta di un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza, cui si accede tramite una piattaforma telematica: all'imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell'impresa. All'articolo 2 del D.L. n. 118/2021, rubricato "Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa", viene, in particolare, previsto che l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al Segretario generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente "quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa", al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione, che resta in carica per due anni, costituita presso le Camere di Commercio del capoluogo della Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale della Camera di Commercio del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto. L'esperto - secondo quanto stabilito al comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge - deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del Codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale. Nell'elenco possono essere inseriti: 1. gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 2. gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; 3. gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. 4. coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. Per espressa previsione, l'iscrizione all'elenco degli esperti è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista e regolamentata con un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di prossima emanazione. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente - secondo quanto stabilito all'articolo 5 - è presentata tramite la piattaforma telematica nazionale attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio, mediante la compilazione di un modello, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato. Il contenuto del modello dovrà essere definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui sopra. Ai sensi del secondo comma dell'art. 23 del decreto-legge in commento l'istanza di composizione negoziata non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso, anche "prenotativo", per l'ammissione al concordato preventivo. Questo "presupposto processuale", definito nella rubrica

della norma come "limite di accesso alla composizione negoziata", fa sì che l'istanza in questione sia improponibile e che essa, ove venga nondimeno proposta, incorra nella declaratoria di inammissibilità. A tale stregua - come osserva Stefano Ambrosini - sarebbe forse stato opportuno prevedere all'art 5 un'autodichiarazione dell'imprenditore circa la non pendenza, presso qualunque tribunale, dei procedimenti testé menzionati. Il compenso dell'esperto - secondo quanto stabilito all'articolo 16 del decreto - è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni: ⌚ fino a euro 100.000,00, il 5,00%; ⌚ da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%; ⌚ da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%; ⌚ da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%; ⌚ da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%; ⌚ da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%; ⌚ da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%; ⌚ sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,01, lo 0,002%. Le percentuali sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio. Attenzione va prestata al fatto che il compenso complessivo non potrà essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.

L. N. 126/2021 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 105/2021 - Decreto Green Pass E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 18 settembre 2021, la Legge 16 settembre 2021, n. 126, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche". Numerose sono le novità introdotte nella fase di conversione del decreto-legge, che sono entrate in vigore dal 19 settembre. Tra tutte: è stata estesa, ai fini del certificato verde, la validità anche del tampone molecolare salivare; proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza; la validità del Green Pass, per i soggetti vaccinati e per i guariti dal Covid con una dose di vaccino, passa da 9 a 12 mesi; prorogato dal 30 giugno al 31 ottobre 2021 il diritto per i lavoratori fragili di svolgere l'attività di lavoro in smart working. Stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021. Prorogata infine l'applicazione dell'articolo 26, comma 2-bis, del D.L. n. 18/2020, relativo alla previsione delle modalità di lavoro agile per i lavoratori fragili, dal 30 giugno al 31 ottobre 2021. Tale disciplina prevede, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto. In arrivo un nuovo decreto legge Dopo la pubblicazione del D.L. n. 122/2021 in tema di emergenza Covid-19 in ambito scolastico (G.U. n. 217 del 10 settembre 2021), il Consiglio dei Ministri n. 36 del 16 settembre 2021 ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, per accedere ai luoghi di lavoro sarà necessario avere il Green Pass. Dopo bar, ristoranti, palestre, cinema, il Consiglio dei Ministri ha deciso di estendere l'obbligo del certificato verde anche ai lavoratori della Pubblica Amministrazione e del settore privato.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA - Emanato il regolamento che ne fissa le regole di funzionamento E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia è stato pubblicato il decreto dirigenziale 28 settembre 2021, recante "Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, previsto dal decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118".

GREEN PASS - DAL 15 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021 OBBLIGATORIO PER TUTTI I LAVORATORI - Aggiunte nuove FAQ sul sito del Governo Approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening". Al D.L. n. 52/2021, convertito dalla L. n. 87/2021, dopo l'articolo 9-quater vengono inseriti i seguenti tre nuovi articoli:

🕒 9-quinquies - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico (art. 1); 🕒 9-sexies - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari (art. 2); 🕒 9-septies - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato (art. 3). Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), per accedere ai luoghi di lavoro sarà necessario avere il Green Pass. Dopo bar, ristoranti, palestre, cinema, il Consiglio dei Ministri ha deciso di estendere l'obbligo del certificato verde anche ai lavoratori della Pubblica Amministrazione e del settore privato. Il decreto interviene non solo nell'allargare la platea di chi è obbligato a presentare il certificato per recarsi sul posto di lavoro, ma stabilisce anche le sanzioni e la durata del pass, nonché il costo dei tamponi in farmacia, la durata di validità degli stessi e individua con chiarezza a chi spetta la responsabilità di controllare i lavoratori. L'obiettivo, dichiarato dall'Esecutivo, è quello raggiungere in meno di quattro settimane una zona di sicurezza o così come definita nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto, una sorta di immunità sociale che si traduce in una copertura dell'85% della popolazione vaccinabile. Per rispondere alle domande più frequenti dei cittadini, dopo la pubblicazione del D.L. n. 127/2021, il Governo ha aggiunto alcune FAQ nella sezione relativa alla certificazione verde, per spiegare chi dovrà controllare, cosa succederà a chi non ha il Green Pass e quali possono essere le sanzioni sia per i lavoratori che per gli imprenditori. Il Governo chiarisce che non c'è obbligo del pass per i clienti di un taxi mentre coloro che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un qualsiasi altro tecnico per una riparazione non dovranno controllare se ha il certificato in quanto «non sono datori di lavoro ma stanno acquistando dei servizi». Resta fermo che «è loro facoltà chiedere l'esibizione del green pass». Diverso invece il discorso per colf e badanti. In questo caso infatti «il datore di lavoro è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass». Viene anche chiarito che chi lavora sempre in smart working non dovrà avere il pass, che «serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso - aggiunge però - lo smart working «non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass». I datori di lavoro privati non dovranno avere delle piattaforme di controllo analoghe a quelle della scuola o del pubblico impiego. «Al momento - si legge nella FAQ sul sito del governo - non sono previste piattaforme analoghe. Se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica». Quanto ai controlli, il Governo sottolinea che quelle aziende che effettueranno le verifiche a campione sui dipendenti previste dalla legge non incorreranno nelle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass, «a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto legge 127 del 2021». Il green pass non fa venire meno le regole di sicurezza previste dalle linee guida e dai protocolli vigenti e, dunque, rimane il metro di distanza nei luoghi di lavoro

**PREVIDENZA INTEGRATIVA PUBBLICO IMPIEGO** - Siglato l'Accordo sull'iscrizione automatica dei dipendenti al "Fondo Perseo Sirio" Le parti sociali hanno siglato l'Accordo che definisce modalità e regole di adesione al Fondo Pensione Perseo Sirio, il fondo pensione complementare dei lavoratori della Pubblica Amministrazione e della Sanità. In attuazione delle previsioni dettate dall'art. 1, comma 157, della Legge n. 205/2017 ("Legge di bilancio 2018"), Aran e sindacati, in data 16 settembre 2021, hanno, infatti, sottoscritto il così definito "Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al 'Fondo nazionale pensione complementare Perseo Sirio', anche meditante forme di silenzio assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore". L'Intesa, operativa dal 17 settembre 2021, si applica automaticamente ai lavoratori assunti a partire dal 2 gennaio 2019, i quali sono iscritti al "Fondo" anche tramite il silenzio-assenso, mentre per i lavoratori assunti precedentemente servirà una comunicazione specifica. Il lavoratore, al momento dell'assunzione, riceve una dettagliata informativa, dalla propria amministrazione, sull'attività del Fondo pensione, sulla possibilità di iscriversi e sulla modalità di adesione mediante silenzio-assenso. Nei 6 mesi successivi, il lavoratore può iscriversi direttamente o esprimere la volontà di non aderire. Se il dipendente non manifesta alcuna volontà, allo scadere dei 6 mesi viene iscritto d'ufficio. Spetta al Fondo comunicare poi ai nuovi iscritti l'avvenuta adesione.

**INERZIA DELLA P.A. - OBBLIGO ATTESTAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO** - Le novità introdotte dai decreti semplificazione - Implicazioni operative Secondo quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 20 della L. n. 241/1990, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19 (cioè i casi in cui è prevista la SCIA), nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. Attraverso il silenzio assenso, quindi, il privato ottiene implicitamente l'autorizzazione allo svolgimento della sua attività senza subire i ritardi dell'azione amministrativa. Ma non solo. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione - secondo quanto stabilito dal nuovo comma 2-bis dell'art. 20, aggiunto dall'art. 62, della L. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. "Decreto semplificazioni") - è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000. Viene così introdotto l'obbligo di attestazione dell'intervenuto accoglimento della domanda presentata dal privato per effetto del decorso dei termini senza che sia stato adottato un provvedimento espresso. In buona sostanza, il legislatore dispone un vero e proprio obbligo in capo all'amministrazione di attestare, su richiesta del privato, la formazione del silenzio assenso (la sussistenza di un provvedimento amministrativo tacito), prevedendo che in caso di inadempimento a tale obbligo di certificazione da parte dell'amministrazione il privato possa autocertificare l'avvenuta formazione del silenzio assenso. Tale norma è modellata sulla analoga disposizione speciale già prevista dall'art. 10, comma 1, lett. i), del D.L. n. 76/2020 (c.d. "Decreto semplificazioni"), convertito dalla L. n. 120/2020, in materia di edilizia, il quale ha introdotto l'obbligo in capo allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) di rilasciare, entro 15 giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento di rilascio del permesso di costruire in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie invasive e di provvedimenti di diniego. La nuova norma ha carattere generale e si applica in tutti i casi in cui la legge prevede che all'inerzia procedimentale consegue un provvedimento tacito di accoglimento. La ratio della norma si rinviene nell'esigenza di garantire la certezza delle relazioni giuridiche e la piena spendibilità sul mercato di titoli abilitativi che, essendosi formati per silentium, incontrano evidenti difficoltà ad essere accettati soprattutto da banche e operatori privati cui il cittadino si rivolge per chiedere benefici finanziario o prestiti per avviare le attività abilitate con il silenzio assenso. L'introduzione di una attestazione dell'amministrazione sulla formazione del provvedimento rende spendibile sul mercato titoli abilitativi che sono immateriali. Il sistema, infine, ha trovato una quadratura con la previsione della possibilità in capo al privato di autocertificare l'avvenuta formazione del titolo una volta trascorsi 10 giorni dalla richiesta dell'attestazione senza che questa sia stata rilasciata (inerzia dell'amministrazione sulla istanza di attestazione dell'avvenuta formazione del silenzio). Va ricordato, sotto tale profilo, che - a seguito delle modifiche introdotte agli articoli 2, comma 1 e 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 dall'art. 30-bis introdotto dalla L. n. 120/2020, in fase di conversione del D.L. n. 76/2020 - anche i privati sono obbligati ad accettare le autocertificazioni presentate ai sensi del testo unico sulla documentazione amministrativa. Prima della recente novella normativa, il privato avrebbe potuto soddisfare il proprio interesse ad attestare che si era comunque perfezionato un provvedimento amministrativo tacito, esclusivamente promuovendo innanzi al giudice amministrativo una azione di (mero) accertamento della formazione del silenzio assenso, ritenuta ammissibile dalla nota decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 29 luglio 2011.

**CRISI D'IMPRESA** - Dettate le regole di funzionamento della composizione negoziata della crisi - Fissate le nuove linee guida sulla formazione degli esperti Con il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (in fase di conversione in legge).

D.L. N. 139/2021 - Pubblicato il "Decreto Legge sulle Capienze" alle attività culturali, sportive e ricreative Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 40 del 7 ottobre 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 8 ottobre 2021, il Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante

"Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali". Il provvedimento - in vigore dal 9 ottobre 2021 - è composto da 10 articoli suddivisi nei seguenti 4 Capi: Capo I - Disposizioni per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative (artt. 1 - 3), Capo II - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (artt. 4 - 6), Capo III - Disposizioni urgenti di carattere economico in materia di accoglienza e integrazione, nonché per la tutela della minoranza linguistica slovena (artt. 7 - 8), Capo IV - Disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali (artt. 9). Ne dettaglio, il nuovo decreto-legge è costituito dai seguenti 10 articoli: ☺ art. 1 - Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche ☺ art. 2 - Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura ☺ art. 3 - Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ☺ art. 4 - Riorganizzazione del Ministero della salute ☺ art. 5 - Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ☺ art. 6 - Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ☺ art. 7 - Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ☺ art. 8 - Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia ☺ art. 9 - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali ☺ art. 10 - Entrata in vigore. Teatri, cinema, concerti In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all'aperto che al chiuso. Inoltre l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Musei Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro (art. 2). Sport - Pubblico a eventi e competizioni sportive La capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Discoteche La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria. Sanzioni In caso di violazione delle regole su capienza e green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione. Le disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche (art. 1) e le disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura (art. 2), si applicano dall' 11 ottobre 2021. Riorganizzazione del Ministero della salute Il testo prevede una riorganizzazione del ministero della Salute volta a rafforzare la dotazione organica delle direzioni di livello generale (art. 4). Disposizioni per il referendum Al fine di consentire lo svolgimento della consultazione referendaria, la Corte di Cassazione può avvalersi di 360 unità nell'ambito delle amministrazioni pubbliche (art. 5). Esame di Stato avvocato Si estendono al 2022 per l'esame di Stato di avvocato le stesse regole in vigore per il 2021 e si prevede che l'accesso ai locali sia consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass (art. 6). Accoglimento profughi afgani Per fare fronte alle particolari e nuove esigenze relative all'emergenza in Afghanistan e all'accoglienza dei profughi, è incrementato di 3000 posti il Sistema di accoglienza e integrazione (art. 7). Garante privacy Sono state introdotte, in coerenza con il quadro europeo, alcune semplificazioni alla disciplina prevista dal decreto legislativo 196/2003 del trattamento dei dati con finalità di interesse pubblico. Sono stati ridotti a 30 giorni i termini per l'espressione dei pareri del Garante in merito al PNRR. È stata inoltre potenziata la competenza del Garante al fine di prevenire la diffusione di materiale foto o video sessualmente espliciti (art. 9).

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** - Dal 15 ottobre tutti i dipendenti tornano a lavorare in presenza - Il lavoro agile diventa una eccezione - In attesa del decreto e delle Linee Guida Dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Pubbliche amministrazioni torna a essere quella in presenza. Lo prevede il D.P.C.M. 23 settembre 2021, adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, emanato in attuazione dell'articolo 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le pubbliche amministrazioni dovranno assicurare che il ritorno in presenza avvenga in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 impartite dalla autorità competenti. Dal 15 di ottobre il lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni non sarà più la modalità ordinaria e consueta, ma una eccezione che andrà gestita e organizzata dalle singole amministrazioni. Le misure del presente provvedimento si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Resta fermo quanto previsto dall'articolo 87, comma 4, del D.L. n. 18/2021, convertito dalla L. n. 27/2021, secondo il quale "gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione", possono continuare ad adottare lo Smart Working, secondo le decisioni prese nell'ambito della loro autonomia. La relazione illustrativa al DPCM, specifica che il ritorno in presenza non sarà immediato, bensì graduale e dovrà essere necessariamente accompagnato da apposite indicazioni fornite a tutte le pubbliche amministrazioni con un apposito decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, nel rispetto della cornice delle misure di contrasto adottate dalle competenti autorità. Il Decreto ministeriale e le Linee Guida Dopo l'approvazione del citato DPCM, con un successivo decreto ministeriale del Ministro per la Pubblica Amministrazione verrà disciplinato il rientro al lavoro in presenza per tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione a partire dal prossimo 15 ottobre e fornite le apposite indicazioni operative. Con lo stesso decreto saranno poi indicati gli strumenti tecnologici necessari all'implementazione delle piattaforme digitali per verificare il Green Pass ai dipendenti e saranno fornite, attraverso uno specifico Decreto, delle indicazioni procedurali per gestire il personale soprattutto, nella fase di prima attuazione dell'obbligo. Chi non rispetta l'obbligo potrà avere sanzioni fino a 1500 euro. La Conferenza unificata ha dato, in data 7 ottobre 2021, parere favorevole al decreto del Ministero per la Pubblica amministrazione sulle modalità organizzative per il rientro in presenza di tutti i lavoratori pubblici e alle linee guida predisposte dalla Funzione pubblica e dal Ministero della Salute sui meccanismi di controllo e verifica del Green Pass nelle amministrazioni. Oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto che intenda entrare in un ufficio pubblico, tranne gli utenti, dovrà essere munito di green pass. Sono inclusi nell'obbligo, dunque, i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali, come pure qualsiasi lavoratore che si rechi in un ufficio per svolgere un'attività propria o per conto del suo datore di lavoro (gli addetti alla manutenzione, i baristi all'interno degli spacci, i fornitori, i corrieri, eccetera). Non sono consentite deroghe. Dall'obbligo di Green Pass sono esclusi soltanto gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute. Il possesso del green pass non fa venire meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. Nelle linee guida sono inoltre disciplinate le modalità di effettuazione della verifica da parte del datore di lavoro. Ciascuna amministrazione è autonoma nell'organizzare i controlli. È auspicabile, tuttavia, che vengano utilizzate modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso e che siano compatibili con la disciplina in materia di privacy. L'accertamento potrà essere svolto giornalmente e preferibilmente all'accesso della struttura, ovvero a campione (in misura non inferiore al 20 per cento del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione) o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici. Saranno rese disponibili in tempo utile specifiche funzionalità per la verifica automatizzata dei green pass da parte delle amministrazioni. Sarà consentito, in caso di malfunzionamento di tali soluzioni, l'utilizzo dell'applicazione "VerificaC19", disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi mobili. È previsto, poi, per le attività che necessitano pianificazione e programmazione anche di

turni (esempio, trasporto quali treni, autobus, traghetti, funicolari, eccetera), che il datore di lavoro possa richiedere ai soggetti obbligati a rendere le comunicazioni sul green pass di farlo con un anticipo (non superiore alle 48 ore) strettamente necessario a soddisfare le esigenze organizzative e a garantire un'efficace programmazione del lavoro. Il lavoratore senza Green Pass - continuano le linee guida - non potrà accedere o sarà allontanato dal luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato, con perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento, fino alla esibizione della certificazione verde. Le linee guida contengono anche indicazioni affinché le amministrazioni, attraverso i mobility manager, con particolare attenzione alle grandi città, predispongano i piani degli spostamenti casa-lavoro tenendo conto delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro, proprio al fine di evitare di concentrare un numero eccessivo di personale a bordo dei mezzi pubblici nelle ore di punta.

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** - Pubblicati i due DPCM e il decreto che fissa le modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori. È stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 244 del 12 ottobre 2021, il D.P.C.M. 23 settembre 2021, recante "Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni". Il decreto stabilisce che, a decorrere dal prossimo 15 ottobre la modalità ordinaria di lavoro nelle pubbliche amministrazioni torna a essere quella in presenza. È stato, poi, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 13 ottobre 2021, il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 8 ottobre 2021 recante le "Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni". È stato, infine, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021, il D.P.C.M. 12 ottobre 2021, recante "Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale". Il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021 prevede l'obbligo, per i lavoratori subordinati degli enti della pubblica amministrazione, di rientrare al lavoro in presenza presso gli uffici di servizio a partire dal 15 ottobre e comunque non oltre il 30 ottobre 2021. Il decreto prevede, inoltre, specifiche misure per facilitare la mobilità e rendere più sicuri i flussi di entrata ed uscita dal posto di lavoro e alcune clausole obbligatorie per l'eventuale residuo ricorso allo smart working, a rotazione tra il personale in servizio. Nel dettaglio, si prevede che le amministrazioni organizzino le attività dei propri uffici prevedendo il rientro in presenza di tutto il personale. Il rientro dovrà essere completo entro il 30 ottobre 2021, ma già dal 15 ottobre dovrà essere garantita la presenza in servizio: ⌚ del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) ⌚ dei settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza (back office) anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell'utenza. Il ricorso al lavoro agile, ove consentito a legislazione vigente, potrà essere autorizzato esclusivamente a condizione che: a) lo svolgimento della prestazione di lavoro in smart working non pregiudichi o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti; b) l'amministrazione garantisca un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, mantenendo la prevalenza dell'esecuzione della prestazione in presenza; c) l'amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile; d) sia previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato eventualmente accumulato. In considerazione della situazione del proprio ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, ogni ufficio individua delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale. Al fine di agevolare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente, i mobility manager aziendali delle pubbliche amministrazioni nominati elaborano i Piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

**LAVORO AGILE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE** - Arrivano le Linee Guida del Ministro per la Pubblica Amministrazione. Il Ministro per la Pubblica amministrazione, nell'ottica di superamento della gestione emergenziale, il 22 ottobre scorso, ha presentato alle organizzazioni sindacali lo

schema delle linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Il Ministero della Pubblica Amministrazione individua gli scenari evolutivi del lavoro agile e approfondisce i profili delle condizioni tecnologiche, della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali, del diritto alla disconnessione e della formazione. Le linee guida fissano le condizioni per l'accesso al lavoro in forma agile e approfondiscono questioni relative a: - invarianza dei servizi resi all'utenza; - un'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza; - l'adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile; - l'amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato; - la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore; - la stipula dell'accordo individuale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, che definisca gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile; - le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione; - le modalità e i criteri di misurazione della prestazione, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in lavoro agile; - il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti; - la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario. "Le presenti linee guida - si legge nel testo della premessa - anticipano in parte quello che sarà previsto nei ccnl per tutti i comparti e sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti ad esse assimilati tenuti a prevedere misure in materia di lavoro agile, ed hanno l'obiettivo di fornire indicazioni per la definizione di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, che favorisca la produttività e l'orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo, ad un tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell'equilibrio fra vita professionale e vita privata". "In tal senso, l'intervento - prosegue il testo - si propone di delineare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa c.d. agile avendo riguardo al diritto alla disconnessione, al diritto alla formazione specifica, al diritto alla protezione dei dati personali, al regime dei permessi e delle assenze ed alla compatibilità con ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione contrattuale".

**CONTRATTI PUBBLICI** - Pubblicato il regolamento che detta le modalità di digitalizzazione delle procedure. Con oltre cinque anni di ritardo, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 26 ottobre 2021, il Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione 12 agosto 2021, n. 148, recante "Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici, costituisce lo strumento attuativo per la definizione dei requisiti funzionali e tecnologici dei sistemi telematici del procurement pubblico e definisce le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento, anche attraverso l'interconnessione per l'interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Il decreto - che si compone di 29 articoli suddivisi in tre Capi - individua i principi generali per la digitalizzazione dei processi di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni, in particolare delle fasi di acquisto e negoziazione e indica le caratteristiche tecniche generali dei sistemi che ne costituiscono il supporto telematico. Le regole tecniche, comprensive della descrizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di interoperabilità tra i sistemi telematici, saranno dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale con apposite linee guida. L'obiettivo del Provvedimento è quello di rendere uniformi alle migliori pratiche nazionali ed europee le procedure telematiche. Gli appalti elettronici infatti devono contribuire a migliorare l'efficienza amministrativa complessiva e diminuire i costi di gestione delle procedure di gara. Per farlo l'obiettivo è quello di ridurre la durata del ciclo dell'appalto e gli oneri amministrativi a carico delle Imprese e al fine di facilitare e rendere più efficaci i controlli. E' stato fatto osservare che la digitalizzazione del procurement pubblico presenta vantaggi sia dal punto di vista economico che giuridico. Dal punto di vista economico, l'utilizzo di tecnologie informatiche in tutto il processo di approvvigionamento - dalla progettazione fino al pagamento - permetterebbe un aumento di efficienza e di conseguenza un risparmio di circa 200 miliardi di euro l'anno. Dal punto di vista giuridico, in fase di gara, l'utilizzo di tecnologie digitali

garantisce l'attuazione dei principi di par condicio, concorrenza, trasparenza e tracciabilità delle operazioni di gara, nonché l'inviolabilità e la segretezza delle offerte. Nella fase di programmazione, permette di rendere tracciabili e di razionalizzare le informazioni, dall'analisi dei fabbisogni fino all'ottenimento delle autorizzazioni. In fase esecutiva riduce gli oneri a carico del direttore dei lavori, consentendo un continuo monitoraggio sull'avanzamento dell'esecuzione del contratto e così riducendo i casi di contenzioso e di riserve.

USO DEL CONTANTE - I nuovi limiti a partire dal 2022 A decorrere dal 1° gennaio 2022 cambieranno le regole per i trasferimenti di denaro tra persone fisiche o giuridiche. Modifiche anche per le sanzioni. Fino al 31 dicembre 2021, il limite di utilizzo per acquisti e vendite in Italia e all'Estero è fissato a 1.999,99 euro (quindi la soglia simbolica è 2.000,00 euro) per singolo pagamento o transazioni frazionate ma collegate tra loro. Per effetto della norma introdotta dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, a partire dal 1° gennaio 2022 non sarà possibile effettuare pagamenti in contanti per un importo superiore a 1.000 euro, 999,99 euro per la precisione. Si tratta della nuova e ultima tappa di un percorso per fasi disegnato dal D.L. n. 124/2019 (Collegato fiscale alla legge di bilancio 2019), convertito dalla L. n. 157/2019, che, all'articolo 18, ha previsto: ⌚ la riduzione dell'importo massimo dei pagamenti in contanti da 3.000,00 a 2.000,00 euro a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021; ⌚ la riduzione da 2.000,00 a 1.000,00 euro a partire dal 1° gennaio 2022. E' stato ribadito che i nuovi limiti all'uso dei contanti in vigore dal 1° gennaio 2022 puntano a contrastare il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e combattere il fenomeno dell'evasione fiscale.

## 2. PROSPETTI PREVISIONALI

Si riportano nelle sezioni successive i prospetti previsti dal D.P.R. 254/2005 e dal D.M. 27/03/2013:

- preventivo (Art. 6 D.P.R. 254/2005);
- budget direzionale (Art. 8 D.P.R. 254/2005);
- budget economico pluriennale (Art. 2 comma 4 D.M. 27/03/2013);
- budget economico annuale (Art. 2 comma 3 D.M. 27/03/2013);
- prospetto delle previsioni di entrata e di spesa (Art. 9 comma 3 D.M. 27/03/2013).

### 2.1 Preventivo

Lo schema del preventivo per l'anno 2022, redatto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 254/2005 con il totale delle risorse previste quali proventi e costi è stato suddiviso anche per funzioni istituzionali ed è riportato all'allegato A) alla determinazione di approvazione del preventivo 2022.

Le funzioni istituzionali ricomprendono i centri di costo di imputazione dei costi a bilancio e le attività da svolgere delineate nella mappa dei processi come di seguito rappresentato:

Funzione	Centri di costo	Missio ni	Processi
(A) Organi istituzionali e segreteria generale	AA01, AA02, AC07, CB04	32	A1 Pianificazione, monitoraggio e controllo del'Ente

				A2 Organi camerali, rapporti istituzionali e relazioni con il sistema allargato A3 Comunicazione
(B) Servizi di supporto	AC01, AC03, AD01, BB06	AC02, AC05, AD02,	32	B1 Risorse umane B2 Acquisti, patrimonio e servizi di sede B3 Bilancio e finanza
(C) Anagrafe e servizi di regolazione del mercato	BA01, BB08, BC01, BC03, BE01, CB07	BB07, BB09, BC02, BD03,	12	C1 Semplificazione e trasparenza C2 Tutela e legalità
(D) Studio, formazione, informazione e promozione economica	AD03, CB05, AD04	BD01,	11 16	D1 Internazionalizzazione D2 Digitalizzazione D3 Turismo e cultura D4 Orientamento al lavoro e alle professioni D5 Ambiente e sviluppo sostenibile D6 Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti E1 Progetti a valere su maggiorazione diritto annuale F1 Altri servizi ad imprese e territorio

## 2.2 Budget direzionale

Il preventivo deve essere poi suddiviso per centri di responsabilità dirigenziale per assegnare il potere di spesa alla dirigenza in base alle aree di competenza e viene, pertanto, predisposto il budget direzionale di cui all'art. 8 del D.P.R. 254/2005, come riportato all'allegato D) alla determinazione di approvazione del preventivo 2022.

## 2.3. Budget economico pluriennale

Il budget economico pluriennale è stato redatto inserendo le voci di provento e onere delle gestioni corrente, finanziaria e straordinaria relativamente al triennio 2022 - 2023 - 2024, riclassificando le voci secondo quanto previsto nell'allegato 1 al D.M. 27/03/2013 e comprende gli stanziamenti individuati sulla base delle priorità strategiche delineate nei documenti di programmazione approvati. E' formulato in termini di competenza economica e viene riportato all'allegato E) alla determinazione di approvazione del preventivo 2022.

## 2.4. Budget economico annuale

Il budget economico annuale è stato redatto inserendo le voci di provento e onere delle gestioni corrente, finanziaria e straordinaria relativamente all'anno 2022, riclassificando le voci secondo quanto previsto nell'allegato 1 al D.M. 27/03/2013 e comprende gli stanziamenti individuati sulla base delle priorità strategiche delineate nei documenti di programmazione. E' formulato in termini di competenza economica e viene riportato all'allegato F) alla determinazione di approvazione del preventivo 2022.

## 2.5. Prospetto delle previsioni di entrata e di spesa

Viene redatto ai sensi dell'art. 9 co. 3 del D.M. 27/03/2013 anche un prospetto in cui sono elencate le previsioni delle entrate e delle spese in termini finanziari e articolate in base alle classificazioni cofog per missioni e programmi di cui al DPCM adottato ai sensi dell'art. 11 co.1 del D. Lgs. n. 91/2011. I prospetti sono contenuti nell'allegato G) alla determinazione di approvazione del preventivo 2022.

## 3 RELAZIONE TECNICA

### 3.1. Analisi della gestione corrente

Di seguito si illustrano le voci che compongono il preventivo.

#### 3.1.1 Proventi correnti

##### Mastro 310 - Diritto annuale

Sono compresi i conti relativi al diritto annuale:

		Preconsuntivo	Preventivo
310000	Diritto annuale	€ 3.548.301,00	€ 3.486.876,00
310001	Restituzione diritto annuale	€ -2.400,00	€ -1.000,00
310005	Sanzioni Diritto Annuale	€ 226.908,00	€ 217.036,00
310006	Interessi Diritto annuale	€ 45.382,00	€ 43.407,00
310012	Diritto annuale incremento 20% 2022	€ 709.660,00	€ 697.375,00
Totale		€ 4.527.851,00	€ 4.443.694,00

Per la previsione del diritto annuale sono stati considerati i dati estratti da Diana Infocamere sugli incassi e sul credito 2021 al 30/09, come da schema di seguito riportato:

**IMPRESE INDIVIDUALI E  
IMPRESE IN SEZIONE  
SPECIALE**

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	14.297	792	1.028	149	177	822.259,80

**SOCIETA SEMPLICI NON  
AGRICOLE**

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	94	5	0	0	0	11.374,86

**SOCIETA IN SEZIONE  
SPECIALE EX ART. 16 DL  
96/2001**

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	2	0	1	0	0	264,00

**UNITA LOCALI ESTERE**

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	0	0	22	5	7	3.023,08

**SOCIETA SEMPLICI AGRICOLE**

Classe Fatturato	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	1.156	18	121	12	26	73.958,13

**IMPRESE INDIVIDUALI IN  
SEZIONE ORDINARIA**

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	40	2	10	2	5	4.266,74

**SOGGETTI REA**

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	263	9	62	1	1	5.574,67

**SOCIETA IN SEZIONE  
ORDINARIA**

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
0 - 100000	4.248	403	586	204	276	592.818,79



> 100000 - 250000	2.072	0	462	45	126	273.650,23
> 250000 - 500000	1.473	0	588	40	144	222.758,90
> 500000 - 1000000	991	0	554	40	153	178.161,90
> 1000000 - 10000000	1.451	0	1.490	86	498	481.788,01
> 10000000 - 35000000	198	0	614	31	285	249.154,42
> 35000000 - 50000000	26	0	193	7	86	61.377,61
OLTRE 50000000	67	0	1.176	45	852	288.454,69
Totale	10.526	403	5.663	498	2.420	2.348.164,55
Totale generale						€ 3.268.885,83

**IMPRESE INDIVIDUALI E IMPRESE IN SEZIONE SPECIALE**

	Sedi	Sedi	U.L.	U.L.	Tot. Importo	Sanz. al 30%	Interessi dal	
	Neoiscri	U.L.	Neoiscri	Fuori	Dovuto		30/06/2021 al	
	tte		tte	Prov			31/12/2021	
TOTALE	5.423	79	292	7	148	294.749,00	88.424,70	0,00

**SOCIETA SEMPLICI NON AGRICOLE**

	Sedi	Sedi	U.L.	U.L.	Tot. Importo	Sanz. al 30%	Interessi dal	
	Neoiscri	U.L.	Neoiscri	Fuori	Dovuto		30/06/2021 al	
	tte		tte	Prov			31/12/2021	
TOTALE	26	0	0	0	0	3.120,00	936,00	0,26

**UNITA LOCALI ESTERE**

	Sedi	Sedi	U.L.	U.L.	Tot. Importo	Sanz. al 30%	Interessi dal	
	Neoiscri	U.L.	Neoiscri	Fuori	Dovuto		30/06/2021 al	
	tte		tte	Prov			31/12/2021	
TOTALE	0	0	33	1	9	1.848,00	554,40	0,01

**SOCIETA SEMPLICI AGRICOLE**

	Sedi	Sedi	U.L.	U.L.	Tot. Importo	Sanz. al 30%	Interessi dal	
	Neoiscri	U.L.	Neoiscri	Fuori	Dovuto		30/06/2021 al	
	tte		tte	Prov			31/12/2021	
Classe Fatturato								
TOTALE	56	0	12	0	10	3.504,00	1.051,20	0,00

**IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE ORDINARIA**

	Sedi	Sedi	U.L.	U.L.	Tot. Importo	Sanz. al 30%	Interessi dal	
	Neoiscri	U.L.	Neoiscri	Fuori	Dovuto		30/06/2021 al	
	tte		tte	Prov			31/12/2021	
TOTALE	25	1	4	0	4	3.216,00	964,80	0,26

**SOGGETTI REA**

	Sedi	Sedi	U.L.	U.L.	Tot. Importo	Sanz. al 30%	Interessi dal	
	Neoiscri	U.L.	Neoiscri	Fuori	Dovuto		30/06/2021 al	
	tte		tte	Prov			31/12/2021	
TOTALE	154	2	45	0	32	2.808,00	842,40	0,00

**SOCIETA IN SEZIONE ORDINARIA**

	Sedi	Sedi	U.L.	U.L.	Tot. Importo	Sanz. al 30%	Interessi dal	
	Neoiscri	U.L.	Neoiscri	Fuori	Dovuto		30/06/2021 al	
	tte		tte	Prov			31/12/2021	
0 - 100000	3.710	15	851	30	489	466.824,00	140.047,20	37,07
> 100000 - 250000	212	0	82	3	43	27.480,00	8.244,00	2,12
> 250000 - 500000	129	0	95	2	56	19.782,00	5.934,60	1,29

> 500000 - 1000000	119	0	78	1	45	20.605,80	6.181,74	1,19
> 1000000 - 10000000	137	0	151	4	86	30.670,20	9.201,06	1,37
> 10000000 - 35000000	20	0	48	2	19	19.164,00	5.749,20	1,28
> 35000000 - 50000000	4	0	5	1	3	6.288,00	1.886,40	0,37
OLTRE 50000000	6	0	43	1	29	15.306,00	4.591,80	0,97
Totale	4.337	15	1.353	44	770	606.120,00	181.836,00	45,66
						€ 915.365,00	€ 274.609,50	€ 46,19
Totale generale						€ 1.190.020,69		

E' stata effettuata una valutazione relativamente ai nuovi iscritti considerando la situazione di crisi economica con un trend in calo e la tendenza alle nuove iscrizioni di imprese in forma societaria.

Si è passati, quindi, a predisporre una previsione anche per il 2022, ridotta del 50% rispetto agli importi 2014, tenendo conto delle previsioni del D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014, che ha stabilito la diminuzione del diritto annuale del 35% per il 2015, del 40% per il 2016 e del 50% per il 2017 e per gli anni successivi. Si è tenuto conto del D.M. 12 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico relativo all'incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020-2022.

Alla voce 310000 viene previsto un introito di diritto annuale pari a € 3.486.876,00. L'importo è stato calcolato tenendo conto del numero di imprese iscritte attualmente al Registro Imprese e di una previsione di andamento in calo dovuto alla situazione di difficoltà economica, estesa ai vari settori produttivi.

La valutazione è effettuata considerando i principi contabili emanati con circolare n. 3622/C/2009 del Mise.

Nel conto 310001 vengono evidenziati i minori ricavi di diritto annuale derivanti da rimborsi concessi ai contribuenti che versano erroneamente all'ente camerale, vengono previsti in € 1.000,00.

Il conto 310005 include le sanzioni amministrative in materia di diritto annuale, come da regolamento adottato con provvedimento del Consiglio n.54 del 27/11/2006 e da D.M. 54 del 27/01/2005 pubblicato nella G.U. n. 90 del 19/04/2005, calcolate in € 217.036,00.

Il conto 310006 include gli interessi che matureranno sulla parte di diritto di competenza dell'anno 2022 e degli anni precedenti, che non risulterà ancora versato a fine esercizio, calcolati in € 43.407,00.

Il diritto annuale viene direttamente imputato al centro di costo BB6 Diritto Annuale inserito nei Servizi di supporto.

### Mastro 311 - Diritti di segreteria

Sono compresi i conti relativi ai diritti di segreteria:

	Preconsuntivo	Preventivo
311000 Diritti di Segreteria	€ 162.665,00	€ 160.000,00

311001	Diritti di Segreteria Registro Imprese	€ 1.513.000,00	€1.505.000,00
311003	Sanzioni Amministrative	€ 23.660,00	€ 23.000,00
311004	Oblazioni extragiudiziali	€ 3.000,00	€ 3.000,00
311007	Diritti di Segreteria MUD	€ 25.905,00	€ 25.500,00
311008	Diritti di Segreteria Metrico	€ 1.300,00	€ 1.200,00
311009	Diritti di Segreteria Registri Albi ed Elenchi	€ 5.400,00	€ 5.600,00
311010	Diritti di Segreteria Commercio Estero	€ 68.637,00	€ 71.000,00
311011	Diritti di Segreteria Sistri	€ 316,00	€ 300,00
311105	Restituzione entrate	€ 150,00	€ 100,00
Totale		€ 1.803.733,00	€1.794.500,00

I diritti di segreteria sono stati conteggiati valutando l'andamento degli ultimi anni, il potenziamento dell'utilizzo delle autocertificazioni e della telematizzazione dei servizi. Si tiene conto del possibile calo dovuto alla crisi derivante dalla diffusione della pandemia da covid-19 e delle relative pesanti conseguenze sulle attività economiche.

In ogni conto affluiscono i diritti di segreteria incassati dall'Ufficio che eroga il servizio per il quale sono incamerati, corrisponde, altresì, al centro di costo al quale vengono direttamente imputati.

Il 311000 è un conto generico dove vengono inclusi quei diritti per i quali non è previsto un conto specifico.

### **Mastro 312 - Contributi trasferimenti e altre entrate**

	Preconsuntivo	Preventivo	
312001	Contributi in conto esercizio	€ 1.760.134,00	€ 50.000,00
312003	Contributi Fondo Perequativo	€ 0,00	€ 50.000,00
312102	Affitti Attivi	€ 112.389,00	€ 114.000,00
312103	Rimborsi e recuperi diversi	€ 160.618,00	€ 55.618,00
312106	Rimborsi da Regione per funz. albi	€ 103.000,00	€ 103.000,00
Totale	€ 2.136.141,00	€ 372.618,00	

Nei conti 312001 e 312003 sono previste entrate derivanti principalmente dalla realizzazione di alcuni progetti finanziati attraverso il fondo perequativo di Unioncamere nazionale, derivanti da

convenzione con Unioncamere nazionale per controllo prodotti e da un bando regionale per contributi a progetti di promozione sui mercati internazionali.

Nel conto 312102 confluiscono introiti di natura commerciale; sono gli affitti derivanti dai contratti di cui sono oggetto alcuni locali della sede camerale e due negozi siti al piano terra dell'immobile di proprietà in Ravenna. L'introito previsto è quello relativo ai contratti attualmente in essere, i cui canoni di locazione vengono aggiornati annualmente nella misura del 75% delle variazioni accertate dall'ISTAT nell'anno precedente dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Nel 312103 sono inseriti i recuperi che derivano da note di credito su fatture o bollette, da recuperi su spese di personale, rimborsi per notifiche, e altri di diversa natura.

Nel 312106 è previsto il rimborso da Unioncamere regionale per le funzioni relative all'artigianato delegate alla camera.

#### CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA LE FUNZIONI

Tutti i proventi sono attribuiti direttamente al centro di costo che eroga il servizio per il quale sono introitati.

#### **Mastro 313 – Proventi da gestione di beni e servizi**

	Preconsuntivo	Preventivo
313001 Ricavi da vendita Carnet Tir/Ata	€ 1.706,00	€ 1.500,00
313002 Proventi da conciliazione e arbitrato	€ 75.886,00	€ 82.000,00
313004 Ricavi per concorsi a premio	€ 660,00	€ 2.000,00
313005 Ricavi per utilizzo banche dati	€ 5,00	€ 0,00
313006 Altri ricavi attività commerciale	€ 3.610,00	€ 5.500,00
313007 Ricavi servizio metrico	€ 171,00	€ 0,00
313008 Ricavi per cessione di beni bollini carta filigranata	€ 100,00	€ 188,00
313010 Ricavi organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento	€ 28.906,00	€ 4.000,00
313011 Ricavi da concessionari per raccolta pubblicitaria	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 111.044,00</b>	<b>€ 95.188,00</b>

Nel mastro 313 vengono incamerati i ricavi relativi all'attività commerciale dell'Ente.

Nel 313001 quelli incassati dall'Ufficio Commercio Estero per la vendita di carnet Tir/Ata e documenti per l'estero.

Nel 313002 quelli incassati dall'Ufficio Regolazione del Mercato per arbitrati, conciliazioni e mediazioni.

Nel 313004 sono previsti gli importi relativi agli incassi per operazioni a premio.

Nel 313006 ricavi di varia natura per i quali non è previsto un conto specifico come per esempio i servizi commerciali del Registro Imprese e la sponsorizzazione da parte dell'Istituto cassiere, in relazione al contratto per la gestione del servizio di cassa.

Nel 313010 sono inseriti i ricavi derivanti dalla attività del servizio di gestione delle crisi da sovraindebitamento.

#### CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA LE FUNZIONI

Tutti i proventi sono attribuiti direttamente al centro di costo che eroga il servizio per il quale sono introitati.

#### Mastro 314 – Variazione delle rimanenze

	Preconsuntivo	Preventivo
314000 Rimanenze iniziali	€ -47.074,00	€ -39.200,00
314003 Rimanenze finali	€ 39.200,00	€ 39.200,00
Totale	€ -7.874,00	€ 0,00

Nel conto 314000 vengono considerate le rimanenze finali previste nel preconsuntivo per l'anno 2021 relativamente a consistenze di magazzino (in linea di massima cancelleria), buoni pasto, dispositivi di firma digitale, bollini telemaco e documenti per il commercio estero, rimanenze iniziali per il 2022. Nel conto 314003 viene effettuata una previsione delle rimanenze finali a fine anno 2022 dei beni sopra richiamati.

#### 3.1.1.2 ONERI CORRENTI

##### Mastro 320 - PERSONALE

Tale voce verrà ulteriormente dettagliata in sede di budget nelle seguenti componenti: a) competenze al personale, b) oneri sociali, c) accantonamenti al T.F.R., d) altri costi.

	Preconsuntivo	Preventivo
Competenze al personale	€ 1.622.528,00	€1.567.929,00
Oneri sociali	€ 385.551,00	€ 377.346,00
Accantonamenti T.F.R.	€ 193.000,00	€ 179.893,00
Altri costi	€ 88.921,00	€ 109.832,00
Totale	€ 2.290.000,00	€2.235.000,00

Comprende tutti i costi relativi al trattamento economico del personale previsto in servizio presso l'Ente per l'anno 2022, retribuzioni ordinarie, straordinarie, accessorie, oneri sociali, ed altre spese.

Il D.M. 16.2.2018 del Ministero dello Sviluppo economico ha ridefinito le nuove *dotazioni organiche* di personale, individuandone per ciascuna Camera di commercio la consistenza di cui potrà disporre fino alla conclusione dei processi di accorpamento, confermando, al contempo, il divieto di assunzione, già prescritto dall'articolo 3 comma 9 del D. Lgs. n. 219/2016, fino al completamento delle eventuali procedure di mobilità.

La consistenza complessiva della dotazione organica così definita per la Camera di commercio di Ravenna è stata ricondotta a 63 unità complessive, mentre il personale previsto in servizio all'1 gennaio 2022 è pari a 48 unità.

#### *Dotazione organica e personale in servizio*

CATEGORIA	Dotazione organica D.M. 16.02.2018	Previsti in servizio 1 gennaio 2022	POSIZIONI NON COPERTE
Dirigenti	2	0	-2
Categoria D3	7	6	-1
Categoria D1	13	11	-2
Categoria C	34	27	-7
Categoria B3	2	0	-2
Categoria B1	5	4	-1
<b>Totale</b>	<b>63</b>	<b>48</b>	<b>-15</b>

La consistenza effettiva espressa in f.t.e., in virtù degli attuali rapporti di lavoro a tempo parziale, risulta pari a 45,82 unità, equivalendo 11 rapporti part-time attualmente in essere ad un differenziale di -2,18 unità.

La programmazione triennale del fabbisogno di personale, effettuata in coerenza con le norme in materia (D. Lgs. n.165/2001 - leggi finanziarie - CCNL), riguarda il triennio 2022/2024, è transitoriamente definita nel numero di personale in servizio derivante dal generale quadro giuridico di riferimento della riforma del sistema camerale.

Sul fronte delle retribuzioni individuali del personale, sia dirigente che di categoria, si confermano a tutt'oggi i valori riferiti ai rispettivi CCNL e cioè triennio 2016/2018 per il personale dirigente (CCNL 17 dicembre 2020) e per il comparto personale non dirigente (CCNL 21 maggio 2018).

Quanto al salario accessorio del personale, le disposizioni in tema introdotte dall'articolo 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 hanno sinteticamente determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2017:

- un nuovo limite finanziario alle "risorse accessorie" del personale, costituito dall'ammontare del Fondo 2016;
- l'abrogazione delle disposizioni dell'articolo 1 comma 236 della L. 208/2015 e cioè la cessazione del vincolo della riduzione del fondo, in proporzione alla diminuzione del personale in servizio.

Il trattamento economico accessorio complessivo del personale deve, pertanto, contenersi entro il tetto massimo rappresentato da quello unico del 2016 (euro 587.138,03), fatte salve le esclusioni previste da norme specifiche, come ad esempio i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione delle spese di cui all'art. 16 del D.L. 98/2011 ed altre.

Il fondo disponibile per l'anno 2022 a preventivo è stato definito entro i limiti rappresentati dall'importo del limite dell'anno 2016, ai sensi del D. Lgs. n. 23/2017 art. 23.

Il fondo sarà costituito in corso d'anno 2022, dopo la verifica ed il corretto inserimento delle voci definitive approvate nel consuntivo 2021, come previsto dal CCNL 21/05/2018 e dopo la verifica

dei limiti normativi e finanziari vigenti e verrà distribuita in base alle previsioni contrattuali ed all'accordo decentrato integrativo, sulla base dei criteri individuati nel sistema di misurazione e valutazione della performance, tenendo presenti il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed i risultati della valutazione individuale delle competenze. Si indicano a seguire le previsioni delle consistenze delle risorse stabili e variabili che contribuiranno a costituire il Fondo 2022, sulla base delle attuali norme in vigore.

<b>RISORSE PARTE FISSA</b>		
<b>ARTICOLO 67 CCNL 21.5.2018</b>	TIPOLOGIA	IMPORTO
COMMA 1	risorse indicate nell'art. 31, co. 2, ccnl 22.1.2004, riferite al 2017 (come certificate dal collegio dei revisori), comprensive di: - incrementi ex art. 32, co.1, stesso CCNL - (per le cciaa che avevano i parametri e lo hanno fatto) incrementi a) ex art. 32 cit., commi 4 e 7 (queste ultime se stanziare e non utilizzate, nel 2017, per finanziare alte professionalità; in tal caso vanno inserite nella sottostante lett. B); b) ex art. 4, comma 4, ccnl 9.5.2006 c) ex art. 8, comma 5, ccnl 11.4.2008 - risorse che hanno finanziato quote indennità comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) ccnl 22.1.2004 (n.b. si veda anche nota 2 per ria cessati ante 1.1.2017)	245.347,95
COMMA 1	(a detrarre) risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2021 per i titolari di p.o. e le a.p. (incluso lo 0,20% monte salari 2001 se destinato, come detto, alle alte professionalità)	72.600,00
<b>IMPORTO UNICO CONSOLIDATO EX COMMA 1</b>	risultante dalla differenza tra i due importi sovrastanti (E=A-B)	172.747,95
COMMA 2 LETT. A)	(dal 2019) € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015	5.574,40
COMMA 2 LETT. B)	importo pari alle differenze degli incrementi contrattuali, a regime, tra posizione economica iniziale e posizioni economiche successive di ogni categoria (n.b. per incrementi fino al 31.3.2018 tener conto dei differenziali di cui alla colonna a sinistra della tabella C allegata al ccnl, dal 1.4.2018 di quelli di cui alla colonna a destra della medesima tabella)	6.674,59
COMMA 2 LETT. C)	importo integrale (13 mensilità) ria ed assegni ad personam corrisposti al personale presente nel 2017 e cessato entro il 31 dicembre di tale anno	15.259,27
COMMA 2 LETT. E)	importi necessari, a regime, per trattamento accessorio personale trasferito, anche in ambito associativo o per delega/trasferimento di funzioni (necessario vi sia corrispondente riduzione delle risorse stabili presso enti di provenienza)	
COMMA 2 LETT. G)	importo corrispondente a stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario	5.000,00
COMMA 2 LETT. H) E COMMA 5 LETT. A)	incremento risorse necessarie per salario accessorio e variabile di personale assunto su posti di nuova istituzione a seguito di rideterminazione della dotazione organica (n.b. diverse da quelle inglobate nell'importo unico di cui alla lett. A)	

ART. 15, COMMA 7, CCNL 21.5.2018	incremento per effetto riduzione risorse destinate alle p.o.	
	ulteriori risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
<b>TOTALE RISORSE PARTE FISSA</b>	(M=E+F+G+H+I+L+LL) dal 2019 + EE	<b>205.256,21</b>

<b>RISORSE PARTE VARIABILE</b>		
<b>ARTICOLO 67 CCNL 21.5.2018</b>	TIPOLOGIA	IMPORTO
COMMA 3 LETT. A)	introiti acquisiti secondo la disciplina ex art. 43, co.4, l. n. 449/1997 (limiti procedurali e quantitativi previsti nello stesso articolo), secondo le causali introdotte da art. 4, comma 4, ccnl 5.10.2001	10.000,00
COMMA 3 LETT. B)	quota risparmi conseguiti e certificati per effetto di piani di razionalizzazione (art. 16 commi 4-6 d.l. 98/2011) riferiti all'annualità precedente ed in questa conclusi	
COMMA 3 LETT. C)	risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale (compensi Istat, secondo le modalità di cui all'art. 70-ter)	
COMMA 3 LETT. D)	frazioni ria personale cessato infrannualmente nel 2022, non corrisposte in tale anno	1.000,00
COMMA 3 LETT. E)	risparmio annuo una tantum accertato a consuntivo sul lavoro straordinario anno precedente	9.850,86
COMMA 3 LETT. H) E COMMA 4	risorse fino ad un massimo dell'1,2% monte-salari 1997, dirigenza esclusa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa (eventualità verificata in sede di contrattazione integrativa)	14.727,56
COMMA 3 LETT. I) E COMMA 5 LETT. B)	risorse correlate ad obiettivi di ente, definiti in piano performance o altri strumenti programmazione (per le cciaa, in questa fase si veda il comma 10)	100.000,00
COMMA 3 LETT. K)	risorse necessarie a pagare il pro-rata del trattamento accessorio del personale trasferito in corso d'anno anche per delega/trasferimento di funzioni (necessario vi sia corrispondente riduzione delle corrispondenti risorse variabili presso enti di provenienza)	
<b>ARTICOLO 68 CCNL 21.5.2018</b>		
COMMA 1, ULTIMO PERIODO	quota risorse parte stabile (art. 67, commi 1 e 2) non utilizzate nell'anno precedente	
<b>TOTALE RISORSE PARTE VARIABILE</b>	(Z= SOMMA da N a V inclusi)	<b>135.578,42</b>

<b>DECURTAZIONI</b>		
ART. 1, COMMA 456 l. n° 247/2013	importo pari alle riduzioni proporzionali operate, con riferimento all'anno 2014, per cessazioni di personale	5.605,34
ART. 1, COMMA 236 l. n° 208/2015	importo pari alle riduzioni proporzionali operate, con riferimento all'anno 2016, per cessazioni di personale (N.B. se non già assorbita negli importi esposti sub A) parte fissa)	
ART. 67, COMMA 2, LETT. E) CCNL 21.5.2018	riduzione componente stabile per effetto di trasferimenti di personale ad altri enti	
ART. 67, COMMA 3, LETT. K) CCNL 21.5.2018	riduzione componente variabile pro-rata per effetto di trasferimenti nell'anno di personale ad altri enti	
<b>CONSISTENZA COMPLESSIVA FONDO CCI ANNUALITA' 2022</b> (totale risorse parte fissa+ totale risorse parte variabile-decurtazioni)		335.229,29
<b>AMMONTARE RISORSE DESTINATE NEL 2022 A PP.OO. E AA.PP.</b>	importo di cui alla lett. B, risorse parte fissa	72.600,00
<b>AMMONTARE RISORSE DESTINATE AL FONDO ANNUALITA' 2016 COSTITUENTI IL LIMITE SINGOLO</b> (ex art. 23, comma 2, d. lgs. n° 75/2017 ed art. 67, comma 7, ccnl)		404.915,83
<b>CONSISTENZA FONDO 2022 RIENTRANTE NEL LIMITE UNICO FONDI 2016</b>		2.913,46
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI 2022 al netto del Fondo di cui alla voce kk)</b>		338.142,75
<b>Somme non soggette a limitazione per incarichi aggiuntivi per attività conto terzi art 4 co.4 dl 95/2012, art. 6 co.4 dl 78/2010 da destinare al personale non dirigente e titolare di posizione organizzativa in base alle previsioni del CDI 2019/2021 da confermare a consuntivo</b>		7.143,72

Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti viene indicativamente previsto in € 152.125,30, importo inferiore al limite consentito, per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 23 comma 2 del Decreto legislativo 75/2017, per finanziare le retribuzioni di posizione e risultato della dirigenza. Il Fondo verrà costituito e stanziato in bilancio definitivamente nel corso dell'anno, a seguito delle verifiche sui limiti normativi e contrattuali in vigore, della definizione dei progetti da realizzare ed in relazione alla presenza in servizio di dirigenti, in quanto attualmente, perdurando il divieto di assunzione, nessun dirigente è in servizio presso l'Ente.

**Riferimento al  
CCNL**
**Descrizione**
**Valore**

 57, comma 2,  
lettera a)

unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo

125.783,78

	interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno	
57, comma 2, lettera b)	risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001	6.341,52
57, comma 2, lettera c)	importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità;	
57, comma 2, lettera c) (una tantum)	ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	
57, comma 2, lettera d)	le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico)	
57, comma 2, lettera e)	risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	20.000,00
57, 3 (una tantum)	Risorse non integralmente utilizzate	
<b>Totale</b>		<b>152.125,30</b>

L'accantonamento per il trattamento di fine rapporto viene effettuato in base alla normativa vigente in materia.

La spesa per il lavoro straordinario è fissata nella misura massima di euro 12.181,00 (stanziamento riferito all'esercizio 1999 - come individuato dal CCNL - ridotto del 3%, con riduzione stabile art. 67 ccnl 21/05/2018). La riduzione del 3%, a norma di quanto previsto dal medesimo contratto, viene portata ad incremento delle risorse stabili nel fondo di cui all'art. 31 e succ. del CCNL 22.1.2004, unitamente alle eventuali economie della spesa. La somma di euro 5.000,00 rispetto al limite di euro 17.181,00 è stata definitivamente trasferita a risorse stabili ai sensi dell'art. 67 CCNL 21/05/2018.

Nel prevedere le spese di personale si è tenuto conto delle previsioni riferite al servizio sostitutivo della mensa, con riferimento all'attuale valore d'uso del buono pasto (euro 7,00) ed in relazione alla previsione di utilizzo, valutata in base alla nuova distribuzione oraria settimanale, adottata dal secondo semestre 2017, con la quale si è uniformato il peso teorico orario a 7 ore e 12' (36 ore su 5 giorni); si confermano poi il divieto di monetizzare qualsiasi istituto compreso tra ferie, permessi e riposi non fruiti preliminarmente ad ogni cessazione dal servizio.

Sul fronte della formazione e specializzazione, l'Ente prosegue la partecipazione alla formazione del piano annuale intercamerale, la cui programmazione è predisposta da parte dell'Unione nazionale delle Camere di commercio, come imponente e diffusa azione formativa rivolta all'intero

sistema camerale e riferita sia all'approfondimento che allo sviluppo delle professionalità camerali, in particolare per approfondire i contenuti delle nuove competenze indicate nel D. Lgs. n. 219/2016.

#### CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA LE FUNZIONI

Le spese di personale dal conto 321000 al conto 324021 vengono attribuite direttamente ad ogni centro di costo e quindi alle funzioni attraverso calcoli effettuati con il programma sipert o conteggiando quote per unità presenti nei centri di costo. Ove non è possibile una imputazione diretta il costo viene ribaltato in base al numero dipendenti.

#### Mastro 325 – FUNZIONAMENTO

Tale voce verrà ulteriormente dettagliata in sede di budget nelle seguenti componenti: a) prestazione servizi, b) godimento di beni di terzi, c) oneri diversi di gestione, d) quote associative, e) organi istituzionali.

	Preconsuntivo	Preventivo
Prestazione servizi	€ 700.828,00 €	757.106,00
Godimento di beni di terzi	€ - €	-
Oneri diversi di gestione	€ 617.735,00 €	570.100,00
Quote associative	€ 360.731,00 €	362.630,00
Organi istituzionali	€ 30.706,00 €	30.164,00
Totale	€ 1.710.000,00 €	1.720.000,00

Si prevedono le spese di funzionamento in linea rispetto al preconsuntivo. In particolare, si intende mantenere livelli di qualità elevata nell'erogazione dei servizi all'utenza, diffondere i servizi telematici, assicurare i servizi istituzionali e gli adempimenti sulle attività amministrative, sviluppare le azioni relative ai nuovi servizi Punto impresa digitale, Orientamento al lavoro, favorire iniziative di promozione delle attività economiche e del territorio, gestire le attività degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie e di gestione delle crisi di impresa.

Le spese sono stimate nell'ottica del risparmio gestionale. Nell'effettuare le previsioni si è tenuto conto della Legge 133/2008 e di tutte le norme finanziarie che prevedono ricadute sull'anno 2021, compresa la legge 30 luglio 2010 n.122 che ha convertito il decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, la c.d. Manovra finanziaria 2010, con la quale il Governo ha previsto per il sistema camerale misure di contenimento della spesa e costi diretti per il bilancio camerale per effetto dell'obbligo di versamento allo Stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa operate, nonché del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, della Legge di stabilità per il 2013, L. 228/2012, della Legge di stabilità per il 2014, L. 147/2013, del D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014, della Legge di stabilità per il 2015, L. 190/2014, e delle Leggi di stabilità per tutti gli anni fino al 2021.

La Legge di stabilità per l'anno 2020 ha previsto all'art.1 co. 590-602 nuove norme per la razionalizzazione e la riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni, le quali stabiliscono un nuovo unico limite di spesa, a partire dal 2020, legato al valore medio delle spese effettuate per acquisto

di beni e servizi nel triennio dal 2016 al 2018. Per gli enti che adottano la contabilità economico-patrimoniale, come gli enti del sistema camerale, la base imponibile è rappresentata dalle voci b6), b7) e b8) del conto economico del bilancio d'esercizio, riclassificato ai sensi delle norme sull'armonizzazione contabile delle PA D.M. 12 marzo 2013.

La nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88550 del 25 marzo 2020, emanata d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – che ha fornito le prime indicazioni operative sull'applicazione dei limiti di spesa di cui ai commi 591-600 della legge di bilancio 2020 agli enti del sistema camerale, esclude gli interventi di promozione, in quanto riferibili alla realizzazione dei programmi di attività e dei progetti finalizzati a sostenere lo sviluppo economico del territorio e, pertanto, strettamente strumentali alla "mission istituzionale" delle Camere di commercio. Dal punto di vista tecnico, l'esclusione degli interventi economici opera sia per quelli iscritti nella voce B7a) del budget economico di cui al D.M. 27 marzo 2013, allegato al preventivo economico 2022 e sia con riferimento alla base imponibile della media dei costi per acquisizioni di beni e servizi iscritti nella stessa voce nei bilanci d'esercizio del triennio 2016-2018.

Nella tabella seguente si riporta il calcolo del limite di stanziamento delle risorse per il preventivo 2022, nel rispetto della norma sopra richiamata (art.1 co. 591-600 della L. 160/2019).

Voci	Anno 2016 consuntivo	Anno 2017 consuntivo	Anno 2018 consuntivo	Media (2016+2017+2018)/ 3 limite 2020	Preventivo 2022 all. D)
B7 b)	786.366	809.279	777.741	791.129	756.106
Spese per dispositivi digitali	-20.629	-72.099	-74.055	-55.594	
B7 c)	26.140	27.331	30.345	27.939	1.000
B7 d)	116.687	39.641	41.163	65.830	30.164
Totale	908.564	804.152	775.194	829.303	787.270

E' stato adeguato il relativo conto in relazione all'incremento del versamento da effettuare al Bilancio dello Stato pari al 10% di quanto dovuto ed erogato nell'anno 2018 per le voci indicate all'allegato A) alla Legge di stabilità sopra richiamata.

La Legge di stabilità per l'anno 2020 aveva, inoltre, previsto all'art.1 co. 610-611 l'obbligo di conseguire, su base annua, un risparmio nel triennio 2020-2022 pari al 10% della spesa media sostenuta nel biennio 2016-2017 per la gestione corrente del settore informatico. L'art. 53 co.6 del D.L. 31 maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 ha abrogato i commi sopra richiamati.

#### *Prestazione servizi da conto 325000 a conto 325081*

Vi sono comprese le spese generali come telefono, energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia locali, vigilanza, manutenzioni, assicurazioni, facchinaggio, spese per la riscossione delle entrate, per la gestione degli automezzi, spese postali, di pubblicità, di rappresentanza, per la formazione

del personale, buoni pasto, missioni, spese per servizi, spese per l'automazione dei servizi, oltre alle spese per l'attività commerciale svolta dalla Camera.

Con riferimento agli acquisti di beni e servizi e nel caso di lavori vengono osservate le norme vigenti in materia (D. Lgs. n.50/2016 e successive integrazioni e modifiche, Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia approvato dalla Giunta camerale con provvedimento n.40/2011, aggiornato con delibera di Giunta 78/2014 e D.P.R. n.254/2005 e norme relative alle convenzioni Consip e Intercent-er e Mepa con confronto in termini di qualità/prezzo rispetto ai fornitori locali, in assenza di convenzioni). Si presta particolare attenzione nell'ottenere le condizioni economiche più vantaggiose, attraverso combinazioni di acquisti tramite la centrale di committenza nazionale Consip, la centrale di committenza regionale, tramite Mercato elettronico o tramite indagini e sondaggi di mercato al fine di ottenere le condizioni economiche più vantaggiose per l'Ente, tenendo conto anche delle previsioni in materia di acquisti di cui al D.L. n.95/2012 convertito nella L. n.135/2012 e D. L. n.52/2012 convertito nella L. n.94/2012.

Nel rispetto del principio di contenimento delle spese, per i costi telefonici sono in essere i contratti per la trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili con Telecom Italia S.p.A., affidati tramite convenzione Intercent-er con utilizzo del collegamento Voip per quasi tutti gli apparati, contratti che avranno scadenza nel mese di luglio 2022. Verranno rinnovati i contratti valutando fra le convenzioni attive quella economicamente più vantaggiosa per l'ente camerale, oppure, visto e considerato che i costi dei servizi rientrano entro i limiti di spesa del sottosoglia ricorrere al mercato elettronico.

Per le spese postali si è provveduto ad affidare fino al 31.12.2021 i contratti con Poste Italiane S.p.a. tramite il Mercato elettronico – Consip; e sempre con una trattativa diretta sul MePA Consip si sta trattando, sempre con Poste Italiane S.p.a., circa il rinnovo del contratto, per un periodo doppio, ossia fino al 31 dicembre 2023. In dettaglio si tratta del servizio di recapito della corrispondenza, del servizio di recapito tramite raccomandata, del servizio di predisposizione, stampa ed imbustamento e recapito relative alle principali procedure informative camerali, nonché del servizio di ritiro e consegna a domicilio della corrispondenza, per l'eventuale svolgimento delle attività propeedeutiche alla spedizione (compresa l'apposizione manuale del francobollo, di etichette adesive e del codice a barre) e del servizio di spedizione via web di posta prioritaria, raccomandate e telegrammi.

Per la fornitura di gas metano l'attuale fornitore è Sinergas S.p.A. di Carpi (MO) (ex Soenergy S.r.l.) aggiudicatario della Convenzione Consip "Gas Naturale 12 - lotto 4" il cui contratto ha scadenza il 31 marzo 2022.

Per l'energia elettrica l'attuale fornitore è A2A energia S.p.A. di Milano aggiudicatario della Convenzione Consip "Energia Elettrica 18 - lotto 6" in scadenza il 31 dicembre 2022.

Per l'acqua l'impresa fornitrice è Hera S.p.A. (in regime di monopolio).

Sono previste spese legali e spese per prestazioni professionali che si renda necessario attivare per l'esecuzione di particolari lavori e servizi o eventuali incarichi da affidare in relazione ai lavori.

In relazione agli incarichi di collaborazione di qualsiasi tipologia vengono rispettate le circolari n. 3358 del 16/12/2008, la n. 1389 del 16/03/2009, nonché la nota n. 5907 del 17/9/2010 della Corte dei Conti Emilia Romagna, che prevedono l'invio dei contratti alla Corte dei Conti in caso di superamento del limite di € 5.000,00, mentre non vengono inviati gli atti relativi a convegni, mostre, relazioni pubbliche, in quanto rientranti nella mission istituzionale dell'Ente e quindi escluse dai vincoli (v. circ. MEF n. 40 del 17/12/2007).

Inoltre, in relazione agli incarichi di collaborazione viene applicato quanto previsto dall'art. 3 co. 54 Legge 244/2007; viene pubblicato sul sito camerale l'elenco degli incarichi con nominativi, oggetti degli incarichi e compensi.

Vengono effettuati ogni anno anche l'inserimento dei dati per l'anagrafe delle prestazioni dei collaboratori per incarichi a dipendenti e l'inserimento degli incarichi a collaboratori esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..

Le spese per mezzi di trasporto sono previste in € 500,00 molto inferiore al 50% di quelle sostenute nel 2011 (€ 2.084,23), come indicato all'art. 8 del D.L. 95/2012 conv. nella L.135/2012. Resta escluso da tale limite il contratto pluriennale in essere per il noleggio di una autovettura pari a € 2.455,13 e per il carburante, in quanto utilizzata principalmente per ispezioni metriche e attività rientranti tra i servizi istituzionali in corso.

Dall'anno 2008 le spese per buoni pasto e per la formazione del personale sono inserite nel mastro delle spese per prestazioni di servizi, come previsto dal piano dei conti allegato alla circolare n. 3612 del 26/07/2007 del MSE.

Dall'anno 2009, a seguito di ulteriori approfondimenti in merito, le spese per trasferte del personale sono inserite nel mastro prestazione di servizi come previsto dalla circolare n. 3612 del 26/07/2007 del MSE, in quanto si tratta di spese per prestazioni di servizi, non essendo più prevista l'indennità di trasferta.

Tra le molte restrizioni l'art. 6 comma 12 L.122/2010 ha previsto la cessazione del trattamento di rimborso delle indennità chilometriche a favore del personale contrattualizzato di cui al D. Lgs. 150/2001 (dipendenti e dirigenti) – in caso di utilizzo del mezzo proprio per trasferte e missioni, salvo il caso in cui le stesse siano effettuate per svolgere incarichi di natura ispettiva. Per quanto riguarda il personale dipendente dell'ente, un parere del Servizio legale di Unioncamere regionale (documento agli atti) ha individuato negli incarichi ispettivi, oltre al servizio di metrologia legale, le funzioni attinenti al servizio ex Upica ed al servizio garante delle fede pubblica, espletato in occasione delle operazioni a premio.

Tra le spese generali sono inseriti anche gli oneri per l'utilizzo di uffici, mobilio, arredo, attrezzature e per le spese per riscaldamento, acqua, energia elettrica, collegamenti informatici e di rete, come indicato nel provvedimento di Giunta del settembre 2019 e nel contratto di comodato stipulato con Agenzia Promos Italia srl per la sede operativa di Ravenna.

Gli oneri per prestazioni di servizi sono di seguito riportati:

325000 - Oneri Telefonici	-5.000
325002 - Spese consumo acqua ed energia elettrica	-78.000
325006 - Oneri Riscaldamento e Condizionamento	-4.500
325010 - Oneri Pulizie Locali	-68.000
325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza	-9.760
325020 - Oneri per Manutenzione Ordinaria	-61.737
325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	-7.000
325030 - Oneri per assicurazioni	-18.050
325040 - Oneri Consulenti ed Esperti	-1.000
325043 - Oneri Legali	-2.000
325050 - Spese Automazione Servizi	-188.000

325051 - Oneri di Rappresentanza	-236
325053 - Oneri postali e di Recapito	-15.000
325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate	-28.000
325059 - Oneri per mezzi di Trasporto	-500
325066 - Oneri per facchinaggio	-1.500
325067 - Compenso lavoro interinale	0
325068 - Oneri vari di funzionamento	-46.855
325075 - Spese di pubblicità su quotidiani e periodici attività istituzionale	-719
325076 - Spese pubblicità su emittenti radio e TV attività istituzionale	-200
325078 - Spese per la formazione del personale	-10.000
325079 - Buoni pasto	-28.000
325080 - Rimborso spese per missioni	-2.000
325081 - Altre spese per servizi	-181.049
a) Prestazioni servizi	-757.106

#### CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA LE FUNZIONI

Le spese per prestazione di servizi vengono attribuite direttamente ai centri di costo per i quali è possibile individuare il consumo di risorse. Le altre spese sono imputate al centro di costo degli oneri comuni ed assegnate ai vari centri di costo delle funzioni attraverso ribaltamenti utilizzando driver come numero dipendenti, metri quadrati, numero di computer.

#### *Oneri diversi di gestione da conto 327000 a conto 327049*

Tra gli oneri diversi di gestione, come sotto riportato, compaiono quelli per materiali di consumo, cancelleria, modulistica, libri e quotidiani, prodotti telematici, imposte quali IRAP, IMU, IRES e gli accantonamenti per versamenti allo Stato, ai sensi dell'art. 1 co. 590-602 della L. 160/2019; il versamento deve essere effettuato all'entrata del bilancio dello Stato con scadenza 30 giugno di ogni anno; per tale finalità è stato previsto apposito stanziamento nel conto 327049 per l'importo di euro 174.200,00 e sarà redatta, nel corso dell'anno, la scheda di monitoraggio da inviare al MEF.

327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	-100
327003 - Abbonamento Riviste e Quotidiani	-5.000
327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria	-1.500
327007 - Costo acquisto carnet TIRATA	-4.000
327009 - Materiale di Consumo	-1.000
327010 - Prodotti telematici	-98.000
327012 - Oneri per Modulistica	-2.500

327017 - Imposte e tasse	-35.000
327018 - Ires Anno in Corso	-65.000
327022 - Irap	-130.000
327024 - Ici Anno in Corso	-53.800
327049 - Versamento da contenimenti Legge Finanziarie	-174.200
c) Oneri diversi di gestione	-570.100

#### CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA LE FUNZIONI

Le spese per oneri diversi di gestione vengono attribuite ai centri di costo per i quali se ne individua il consumo e direttamente al centro di costo per gli oneri comuni, poi assegnate ai vari centri di costo delle funzioni attraverso ribaltamenti utilizzando come driver il numero dipendenti.

#### *Quote associative da conto 328000 a conto 328005*

Sono previste le quote associative alle Unioni Nazionale e Regionale delle Camere di Commercio, ad alcune Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia, ad Assonautica provinciale ed altre, oltre alla quota di partecipazione al fondo perequativo. Complessivamente vengono previsti € 362.630,00.

#### CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA LE FUNZIONI

Le spese per quote associative vengono attribuite direttamente ad ogni centro di costo e quindi alle funzioni attraverso calcoli effettuati sulla base dei dati storici.

#### *Organi istituzionali da conto 329000 a conto 329015*

A decorrere dal 10/12/2016 non sono più previsti compensi per gli organi istituzionali diversi dai Collegi dei revisori, ai sensi del D. Lgs. n. 219/2016 art. 4-bis.

Nel corso dell'anno 2020, è stato pubblicato in G.U. del 5 febbraio 2020, il decreto che ha previsto le indennità spettanti ai Collegi dei revisori ed i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi.

La previsione complessiva per il 2022 è € 30.164,00.

#### CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA LE FUNZIONI

Le spese per organi istituzionali vengono attribuite direttamente ad ogni centro di costo e quindi alle funzioni attraverso calcoli effettuati sulla base dei dati storici.

#### **Mastro 330 - INTERVENTI ECONOMICI**

	Preconsuntivo	Preventivo
Da conto 330058 a conto	€ 3.900.000,00	€ 1.876.000,00

330075

La spesa per interventi promozionali è stata determinata in un importo consistente anche per l'anno 2022, nonostante la diminuzione delle entrate per diritto annuale, prevista dal D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 pari al 50% in meno rispetto al 2014, aumentata del 20% ai sensi del D.M. 12 marzo 2020 per il triennio 2020-2022, stante la necessità di sostenere le attività economiche in un periodo di persistente crisi socio-economica.

L'elenco di cui all'allegato C) alla delibera di approvazione del preventivo 2022 riporta l'elenco delle iniziative promozionali indicate nella relazione previsionale e programmatica 2022 con gli importi assegnati.

Nel 2022, obiettivo rilevante della Camera di commercio di Ravenna sarà quello di contribuire a far crescere la cultura e l'impegno della sicurezza nei luoghi di lavoro. Purtroppo, infatti, le notizie di incidenti mortali continuano a essere quasi quotidiane. Alla scomparsa di un congiunto segue una grande sofferenza, anche economica e sociale della sua famiglia. Ancor di più sono i feriti sul lavoro e non pochi subiscono invalidità permanenti con conseguenze fisiche e morali assai serie, talvolta persino drammatiche. La sicurezza di chi lavora è una priorità sociale ed è uno dei fattori più rilevanti per la qualità della nostra convivenza. Non possiamo accettare passivamente le tragedie che continuiamo ad avere di fronte. Le istituzioni e la comunità nel suo insieme devono saper reagire con determinazione e responsabilità.

Sono tante le imprese ravennati che hanno compiuto importanti passi in avanti nella coscienza comune, nell'organizzazione stessa del lavoro. Ma tanto resta da fare per colmare lacune, per contrastare inerzie, per sconfiggere opportunismi. Tutti – dai dirigenti dell'impresa ai singoli lavoratori - sono chiamati a prestare la giusta attenzione al rispetto delle norme e degli standard più avanzati e l'impegno comune è condizione per raggiungere il traguardo di una maggiore sicurezza.

Il ruolo degli imprenditori - piccoli e medi, lavoratori autonomi e grandi imprese - è centrale, assieme a quello delle istituzioni, nella crescita della capacità di adottare comportamenti coerenti nella comune responsabilità di sicurezza per la salute. La Camera di commercio ha investito molto per aumentare la cultura della sicurezza, anche in collaborazione con le scuole nell'ambito delle iniziative di alternanza scuola-lavoro, e più recentemente ha contribuito a redigere decaloghi operativi di presidio al rischio Covid-19 su misura per tutti i tipi di impresa. Nel 2022, al fine di monitorare puntualmente la situazione, saranno inserite nelle indagini dell'Osservatorio dell'economia domande specifiche relative alle soluzioni di sicurezza adottate dalle aziende. Così come sarà dato seguito al Bando Formazione e sicurezza per la concessione di contributi a fondo perduto volti, in particolare, alla crescita delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed all'adozione (ed eventuale certificazione) di Modelli Organizzativi di Gestione.

Le priorità di intervento individuate in occasione della programmazione annuale hanno orientato la destinazione delle risorse come segue:

- € 600.000,00 ai progetti finanziati con l'incremento del 20% del diritto annuale;
- € 626.000,00 al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese;
- € 50.000,00 ad iniziative per l'orientamento al lavoro e alle professioni;
- € 298.120,00 allo sviluppo e qualificazione delle imprese;
- € 54.000,00 ad ambiente e sviluppo sostenibile;
- € 81.880,00 a tutela e legalità;

- € 128.000,00 a turismo e cultura;
- € 38.000,00 per altri servizi ad imprese e territorio.

#### CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA LE FUNZIONI

Le somme destinate agli interventi economici sono imputate direttamente ai centri di costo che gestiscono le iniziative.

#### **Mastro 340 - AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI**

Tale voce verrà ulteriormente dettagliata in sede di budget nelle seguenti componenti: a) immobilizzazioni immateriali, b) immobilizzazioni materiali, c) svalutazione crediti, d) fondi spese future.

		Preconsuntivo	Preventivo
Immobilizzazioni immateriali	€	0,00	€ 0,00
Immobilizzazioni materiali	€	333.500,00	€ 327.500,00
Svalutazione crediti	€	900.000,00	€ 957.500,00
Accantonamento fondo spese future	€	0,00	€ 0,00
Fondo rinnovi contrattuali	€	30.000,00	€ 45.000,00
Fondo spese legali	€	0,00	€ 0,00
Totale	€	1.263.500,00	€ 1.330.000,00

#### *Immobilizzazioni immateriali da conto 340000 a conto 340003*

Vi sono comprese le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali. Vengono utilizzate le percentuali indicate in nota integrativa allegata al bilancio d'esercizio.

#### *Immobilizzazioni materiali da conto 341000 a conto 341024*

Vi sono comprese le quote di ammortamento dei beni immobili e mobili. Vengono utilizzate le percentuali indicate in nota integrativa allegata al bilancio d'esercizio.

#### *Svalutazione crediti conto 342000*

E' stata effettuata una valutazione dell'accantonamento per svalutazione crediti sul diritto annuale di competenza dell'anno 2022, determinandolo in euro 957.500,00, considerando quanto indicato nella circolare n. 3622/C/2009 del Mise di applicazione dei principi contabili e gli effetti derivanti dalla crisi economica in atto, derivante dalla diffusione della pandemia da covid-19.

## CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA LE FUNZIONI

Gli ammortamenti sono imputati direttamente agli oneri comuni e verranno ribaltati sugli altri centri di costo in base a numero dipendenti o metri quadrati, l'accantonamento svalutazione crediti è imputato direttamente al centro di costo del diritto annuale.

## 3.2. Analisi della gestione finanziaria

### 3.2.1 Proventi finanziari

Tra i proventi finanziari rientrano gli interessi attivi da prestiti al personale per euro 8.470,00. Sono previsti anche dividendi da parte della società Sapir per euro 276.530,00, prudenzialmente determinati in relazione a previsioni di investimenti da parte della società.

### 3.2.2 Oneri finanziari

Non vengono previsti oneri finanziari.

Il risultato della gestione finanziaria è previsto con importo positivo come di seguito riportato.

350000 - Interessi Attivi	
350004 - Interessi su prestiti al personale	8.470
350006 - Proventi mobiliari	276.530
3500 - PROVENTI FINANZIARI	285.000
Risultato della gestione finanziaria	285.000

## CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA LE FUNZIONI

I proventi e gli oneri sono imputati direttamente ai centri di costo competenti.

## 3.3. Analisi della gestione straordinaria

### 3.3.1 Proventi straordinari

Comprendono sopravvenienze attive quantificate indicativamente in euro 89.500,00.

Inoltre sono previsti incassi riferiti a diritto annuale, sanzioni e interessi di anni pregressi, per i quali dovrà essere aggiornato il relativo credito, in un ammontare complessivo pari a euro 97.000,00.

360006 - Sopravvenienze Attive	89.500
--------------------------------	--------

360007 - Sanzioni diritto annuale anni precedenti	64.000
360008 - Diritto annuale anni precedenti	25.000
360009 - Interessi su diritto annuale anni precedenti	8.000
3600 - PROVENTI STRAORDINARI	186.500

### 3.3.2 Oneri straordinari

Comprendono somme quantificate indicativamente come sopravvenienze passive per euro 8.000,00. Sono poi previsti euro 8.500,00 per restituzione di diritto annuale in seguito a rimborsi che dovranno essere concessi ai contribuenti per versamenti erronei all'ente camerale in anni pregressi e sopravvenienze passive per diritto annuale e sanzioni in relazione all'emissione dei ruoli.

361003 - Sopravvenienze Passive	-8.000
361004 - Restituzione D.A. anni precedenti	-5.000
361005 - Sopravvenienza passiva per Diritto Annuale	-2.500
361006 - Sopravvenienza passiva per sanzioni da Diritto Annuale	-1.000
3610 - ONERI STRAORDINARI	-16.500

Il risultato della gestione straordinaria è previsto con importo positivo pari a euro 170.000.

#### CRITERI DI RIPARTIZIONE TRA LE FUNZIONI

Tali voci sono imputate al centro di costo degli oneri comuni e verranno ribaltate sugli altri centri in base al numero dei dipendenti.

### 3.4. Risultato dell'esercizio

Il D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014 ha previsto una consistente diminuzione delle entrate delle Camere di commercio per diritto annuale pari al 35% per il 2015, al 40% per il 2016 e al 50% per il 2017 e per gli anni successivi. Tale previsione dovrà portare nel medio-lungo periodo ad una diversa struttura organizzativa, diversa articolazione dei servizi e diversa politica sulla gestione delle entrate, delle uscite e degli investimenti. Relativamente agli anni 2017-2019 e 2020-2022 i DD.MM. 22 maggio 2017 e 12 marzo 2020 hanno previsto l'incremento del 20% di diritto annuale con destinazione dello stesso a progetti di promozione economica. Nel corso degli anni 2020 e 2021, a seguito del manifestarsi della pandemia da covid-19 e delle conseguenze negative

riversatesi sul sistema imprenditoriale, l'Ente è intervenuto con risorse a sostegno delle attività economiche locali, mediante utilizzo di avanzo patrimonializzato di esercizi precedenti.

La Camera di commercio di Ravenna ritiene di continuare a privilegiare le esigenze di sviluppo delle attività economiche del territorio e la qualità dei servizi, considerando anche il persistere della crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria, impostando il bilancio preventivo dell'anno 2022 in pareggio, con destinazione di risorse consistenti per gli interventi promozionali e per svolgere le attività ritenute fondamentali per il sostegno dell'economia locale, per i servizi di tipo anagrafico certificativo, di tutela della legalità e di promozione economica, anche attraverso l'internazionalizzazione.

L'utilizzo di avanzo patrimonializzato è stato effettuato negli anni dal 2015 al 2017, negli anni 2020 e 2021, in particolare per interventi a sostegno delle imprese per la ripartenza a seguito dei difficili periodi in cui si è verificata emergenza sanitaria ed economica. E' comunque stato mantenuto per l'Ente un buon livello di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario, come dimostrano i dati di seguito riportati.

### 3.4.1 EQUILIBRIO ECONOMICO PATRIMONIALE

#### 3.4.1.1 INCIDENZE A PREVENTIVO DELLE PRINCIPALI VOCI DI PROVENTO E ONERE

Si riportano di seguito le principali categorie di provento ed onere con le relative percentuali di incidenza sulle entrate e sulle spese correnti preventivate, che subiscono l'inevitabile riposizionamento rispetto agli anni precedenti, in relazione al calo delle entrate previsto dalle norme sulla riforma del sistema camerale.

PROVENTI CORRENTI	Preventivo 2022	Incidenze anno 2022	Preconsuntivo 2021	Incidenze anno 2021
A) Proventi Correnti				
1) Diritto Annuale	4.443.694,00	66,26%	4.527.851,00	52,83%
2) Diritti di Segreteria	1.794.500,00	26,76%	1.803.733,00	21,04%
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	372.618,00	5,56%	2.136.141,00	24,92%
4) Proventi da gestione di beni e servizi	95.188,00	1,42%	111.044,00	1,30%
5) Variazione delle rimanenze		0,00%	-7.874,00	-0,09%
Totale proventi correnti (A)	6.706.000,00	100,00%	8.570.895,00	100,00%

Va considerato che la diminuzione del diritto annuale rispetto all'anno 2014 è pari complessivamente a euro 3.437.464,00.

Le entrate correnti hanno subito, pertanto, un consistente calo che ha condotto anche ad una revisione delle politiche di spesa per l'Ente.

Un primo beneficio per tutte le imprese è comunque rappresentato dal fatto che ogni impresa ha pagato in questi anni un diritto annuale ridotto rispetto agli importi dell'anno 2014.

ONERI CORRENTI	Preventivo 2022	Incidenze anno 2022	Preconsuntivo 2021	Incidenze anno 2021
B) Oneri Correnti				
6) Personale	-2.235.000,00	31,21%	-2.290.000,00	24,99%
7) Funzionamento	-1.720.000,00	24,02%	-1.710.000,00	18,66%
a) Prestazioni servizi	-757.106,00	10,57%	-700.828,00	7,65%
c) Oneri diversi di gestione	-570.100,00	7,96%	-617.735,00	6,74%
d) Quote associative	-362.630,00	5,06%	-360.731,00	3,94%
e) Organi istituzionali	-30.164,00	0,42%	-30.706,00	0,34%
8) Interventi economici	-1.876.000,00	26,20%	-3.900.000,00	42,56%
9) Ammortamenti e accantonamenti	-1.330.000,00	18,57%	-1.263.500,00	13,79%
Totale Oneri Correnti (B)	-7.161.000,00	100,00%	-9.163.500,00	100,00%

In relazione alla spesa, le scelte sono state quelle di continuare a prevedere per gli interventi economici importi di entità elevata, procedendo ad una graduale diminuzione delle varie tipologie di spesa nel corso degli anni a partire dal 2015 in poi. Sono stati utilizzati anche avanzi patrimonializzati di esercizi precedenti per attuare il progressivo calo che ha consentito di svolgere attività di qualità, dilazionando in un tempo maggiore la minore disponibilità delle risorse. Si deve tenere conto del fatto che le spese per interventi economici rientrano direttamente alle imprese tramite contributi e voucher o indirettamente attraverso la realizzazione di iniziative e progetti singoli o intersettoriali.

Le spese di personale e di funzionamento vengono utilizzate, oltre che per realizzare le iniziative e gli interventi promozionali, anche per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali e commerciali dell'Ente, quali ad esempio la tenuta del registro imprese e di tutti gli albi, ruoli ed elenchi, le attività di tutela della legalità, di mediazione, arbitrato e di gestione delle crisi di impresa, di informazione statistico-economica e di supporto all'intera struttura. Per gli anni dal 2018 e successivi si è redatto il bilancio in pareggio, senza utilizzo di avanzi patrimonializzati, anche con previsione di importanti investimenti per il territorio. Nell'anno 2020 si è fatto nuovamente ricorso ad utilizzo di avanzo patrimonializzato di esercizi precedenti per un imponente intervento a sostegno del sistema economico locale per un aiuto alle imprese nel fronteggiare le conseguenze negative della crisi economica derivante dal diffondersi della pandemia da covid-19, nell'anno 2021 si è utilizzato avanzo patrimonializzato per sostenere le imprese per la ripartenza a seguito della crisi dovuta all'emergenza sanitaria. Per l'anno 2022 si prevede il bilancio in pareggio.

### 3.4.1.2 PREVISIONE STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021

Si riportano di seguito alcune analisi di dati per monitorare l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'Ente camerale.

Viene riportato lo stato patrimoniale con previsione dei dati al 31/12/2021.

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>Valori al 31/12/2020</b>	<b>Previsione al 31/12/2021</b>
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>a) Immateriali</b>		
Totale Immobilizz. Immateriali	0	0
<b>b) Materiali</b>		
Totale Immolizzaz. materiali	4.551.374	4.593.061
<b>c) Finanziarie</b>		
Totale Immob. finanziarie	10.338.303	9.925.842
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>14.889.676</b>	<b>14.518.903</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>d) Rimanenze</b>		
Totale rimanenze	47.074	37.256
<b>e) Crediti di Funzionamento</b>		
Totale crediti di funzionamento	1.091.643	827.810
<b>f) Disponibilita' Liquide</b>		
Totale disponibilità liquide	12.383.215	13.219.282
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>13.521.932</b>	<b>14.084.348</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>34.201</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>28.445.809</b>	<b>28.603.251</b>

<b>D) CONTI D'ORDINE</b>	4.964.914	5.088.000
TOTALE GENERALE	33.410.723	33.691.251

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Valori al 31/12/2020	Previsione al 31/12/2021
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
Totale patrimonio netto	-20.845.075	-20.737.118
<b>B) DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>		
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO	0	0
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO	-3.885.841	-3.813.126
<b>D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>		
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	-1.790.302	-2.072.564
<b>E) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI	-1.924.591	-1.980.443
<b>F) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>		
TOTALE PASSIVO	-7.600.735	-7.866.133
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO	-28.445.809	-28.603.251
<b>G) CONTI D'ORDINE</b>		
TOTALE GENERALE	-33.410.723	-33.691.251

Vengono esaminati gli indici relativi alla solidità patrimoniale della Camera per valutare la possibilità di finanziare gli investimenti ed utilizzare le risorse senza alterare l'equilibrio economico finanziario e patrimoniale dell'Ente.

### 3.4.1.3 INDICI DI SOLIDITÀ PATRIMONIALE

La solidità è intesa come la capacità dell'Ente di perdurare nel tempo con una struttura equilibrata. La solidità patrimoniale può essere evidenziata attraverso:

- l'equilibrio patrimoniale bilanciamento tra fonti (capitale proprio e/o capitale di terzi) ed impieghi (investimenti);
- il bilanciamento tra capitale proprio e capitale di terzi in relazione all'indebitamento.

#### Margine di struttura secco

Un indice importante per la solidità patrimoniale è il margine di struttura secco. Il margine di struttura secco indica la capacità dei mezzi propri (patrimonio netto) di coprire l'attivo fisso (immobilizzazioni).

Quando l'indice è  $> 0$ , il capitale proprio finanzia interamente le attività fisse e parte dell'attivo circolante e consente, pertanto, la possibilità di effettuare nuovi investimenti.

Quando l'indice è  $< 0$ , il capitale proprio finanzia solo in parte le attività immobilizzate e per differenza è coperto anche dalle passività consolidate.

Rapporto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
<b>MARGINE DI STRUTTURA SECCO</b> Patrimonio netto - Immobilizzazioni nette	5.955.399	6.164.072	5.438.312	4.942.077	4.884.234	5.216.487	6.799.049	6.997.413	6.777.477

### Analisi del risultato

Il risultato è stato sempre ampiamente  $> 0$  e crescente negli anni, è indicativo di una ottima solidità patrimoniale con capacità di copertura con mezzi propri degli investimenti, che possono anche essere incrementati.

### **Margine di struttura allargato**

Il margine di struttura allargato indica la capacità del capitale permanente (mezzi propri + passività consolidate) di finanziare l'attivo fisso.

Quando l'indice è  $> 0$ , l'attivo fisso è interamente finanziato dal capitale permanente e consente nuovi investimenti.

Quando l'indice è  $< 0$ , parte dell'attivo fisso è finanziata dalle passività correnti, e ciò può comportare squilibri dal punto di vista finanziario.

Rapporto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
<b>MARGINE DI STRUTTURA ALLARGATO</b> Patrimonio netto + Debiti consolidati - Immobilizzazioni nette	11.631.542	12.324.626	12.078.330	11.550.228	11.710.106	11.798.876	13.297.603	14.363.443	14.066.101

### Analisi del risultato

Il risultato è stato sempre ampiamente  $> 0$  e crescente negli anni, è indicativo di una ottima solidità patrimoniale con ampia capacità di copertura con mezzi propri e risorse a lungo termine degli investimenti, che possono anche essere incrementati.

### **3.4.1.4 INDICI DI STRUTTURA**

Si intende analizzare la capacità delle fonti (attivo fisso o immobilizzazioni) di coprire gli impieghi che si realizzano a lungo termine.

### **Quoziente di autocopertura delle immobilizzazioni**

Esprime la capacità dei mezzi propri di finanziare l'attivo fisso.

Quando l'indice è  $> 1$  la capacità di finanziare con mezzi propri le immobilizzazioni è ottima.

Quando l'indice è  $< 1$  la capacità di finanziare le immobilizzazioni diminuisce ed è sempre più vincolata e critica col diminuire dell'indice.

Rapporto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
<b>QUOZIENTE DI AUTOCOPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI</b> Patrimonio netto / Immobilizzazioni nette	1,39	1,40	1,35	1,31	1,30	1,30	1,41	1,42	1,40

#### Analisi del risultato

Il risultato è stato sempre ampiamente  $> 1$  e crescente negli anni, è indicativo di una ottima capacità di copertura con mezzi propri delle immobilizzazioni.

#### **Quoziente di copertura delle immobilizzazioni**

Esprime la capacità dei mezzi propri e di terzi di finanziare l'attivo fisso.

Quando l'indice è  $> 1$  la capacità di finanziare le immobilizzazioni con le risorse a lungo termine è ottima.

Quando l'indice è  $< 1$  la capacità di finanziare le immobilizzazioni diminuisce ed è sempre più vincolata e critica col diminuire dell'indice.

Rapporto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
<b>QUOZIENTE DI COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI</b> (Patrimonio netto + Debiti consolidati) / Immobilizzazioni nette	1,78	1,80	1,78	1,73	1,71	1,69	1,80	1,86	1,83

#### Analisi del risultato

Il risultato è stato sempre ampiamente  $> 1$  e crescente negli anni, è indicativo di una ottima capacità di copertura con mezzi a lungo termine delle immobilizzazioni.

#### **Indice di autonomia finanziaria**

L'indice di autonomia finanziaria esprime l'incidenza del patrimonio netto sul totale del capitale investito (attivo fisso + attivo circolante).

Quando l'indice è  $> 30\%$ , la capacità di finanziare le attività con le risorse proprie è ottima e sempre più alta con l'aumentare dell'indice.

Quando l'indice è  $< 30\%$ , la dipendenza dal capitale di terzi è sempre più alta, più si abbassa l'indice.

Rapporto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
<b>INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA</b> Patrimonio netto/immobilizzazioni nette+attivo circolante	73,37%	72,29%	69,59%	67,79%	71,05%	70,57%	73,46%	74,37%	74,10%

#### Analisi del risultato

Il risultato è stato sempre ampiamente elevato e crescente negli anni, è indicativo di una ottima capacità di copertura con mezzi propri delle attività.

#### Indice di indebitamento

L'indice di indebitamento esprime l'incidenza del capitale di terzi (Passività consolidate + Passività correnti) sul totale del capitale investito.

Quando l'indice è  $< 50\%$  la situazione finanziaria è tanto migliore quanto più basso è l'indice

Quando l'indice è  $> 50\%$  la situazione finanziaria tende allo squilibrio tanto più quanto più è alto l'indice

Rapporto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
<b>INDICE DI INDEBITAMENTO</b> Passività a lungo termine + passività a breve/immobilizzazioni nette + attivo circolante	0,27	0,28	0,31	0,32	0,29	0,21	0,27	0,26	0,26

#### Analisi del risultato

Il risultato è stato sempre ampiamente elevato e crescente negli anni, è indicativo di una ottima capacità di copertura con mezzi propri delle attività.

#### 3.4.1.5 INDICI DI LIQUIDITÀ

Con il termine liquidità si intende la capacità dell'Ente di garantire, tempestivamente ed economicamente, le uscite finanziarie imposte dalla gestione. Si deve tendere all'equilibrio tra

attività e passività correnti, con l'obiettivo di verificare la copertura dei debiti a breve attraverso la liquidità e le disponibilità a breve termine.

### Indice di disponibilita'

Il primo indicatore per valutare il grado di liquidità è il *capitale circolante netto*. La sua importanza deriva dal fatto che indica l'attitudine a far fronte agli impieghi finanziari di breve periodo con l'attivo circolante (risorse della gestione corrente) e, di riflesso, indica se c'è una equilibrata copertura degli investimenti in immobilizzazioni attraverso le fonti del capitale permanente.

Quando l'indice è  $> 0$ , l'attivo corrente copre tutti gli impegni a breve. L'ente è sufficientemente capitalizzato.

Quando l'indice è  $< 0$  la situazione è di squilibrio finanziario, in quanto la liquidità a breve termine non copre le passività correnti. Il flusso finanziario è tanto più negativo quanto più è inferiore l'indice.

Rapporto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
<b>INDICE DI DISPONIBILITÀ</b> Attivo corrente - Passivo corrente	11.731.630	12.150.332	11.884.407	12.003.489	10.417.117	11.495.239	12.190.746	11.114.129	10.967.674

### Analisi del risultato

Il risultato è stato sempre ampiamente elevato e crescente negli anni, è indicativo di una ottima capacità di copertura delle passività a breve termine con risorse a breve termine.

### Indice lordo di liquidita'

L'indicatore segnala la capacità di soddisfare le passività dovute a pagamenti da effettuare entro l'anno con le attività correnti in entrata entro l'anno.

Quando l'indice è  $> 2$  la situazione è ottimale.

Quando l'indice è  $< 2$  la situazione è tanto più da monitorare quanto più si abbassa l'indice.

Rapporto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
<b>INDICE LORDO DI LIQUIDITÀ:</b> Attivo circolante / Debiti di funzionamento	7,55	6,36	5,36	5,23	4,30	4,78	4,95	3,73	3,67

### Analisi del risultato

Il risultato è stato sempre ampiamente elevato e crescente negli anni, è indicativo di una ottima capacità di copertura delle passività a breve termine con risorse a breve termine.

### Indice netto di liquidità o margine di tesoreria

Con questo indicatore si valuta la capacità dell'Ente di far fronte agli impegni di breve termine (passività correnti) con la componente più liquida dell'attivo circolante (liquidità immediata e differita).

Rapporto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
<b>INDICE NETTO DI LIQUIDITÀ</b> Disponibilità liquide + Crediti di funzionamento - Debiti di funzionamento	11.684.556	12.095.260	11.840.139	11.969.118	10.366.819	11.426.701	12.107.767	11.031.525	10.896.944

#### Analisi del risultato

Il risultato è stato sempre ampiamente elevato e crescente negli anni, è indicativo di una ottima capacità di copertura delle passività a breve termine con risorse a breve termine.

Dall'analisi dei dati e dall'andamento della gestione dell'anno 2021, emerge una rilevante capacità finanziaria che consente di poter redigere i preventivi del prossimo triennio 2022/2024 con la previsione di investimenti per infrastrutture a vantaggio del territorio della provincia e destinando una somma importante alle attività di promozione economica locale, particolarmente necessaria per contrastare la forte crisi economica del periodo e mantenendo l'equilibrio economico patrimoniale generale.

Tale impostazione consentirà di sostenere le attività economiche locali in un momento di grande difficoltà e di progettare per l'Ente camerale nel corso del prossimo triennio una nuova struttura organizzativa di funzioni e servizi che trovi una coerente collocazione anche nell'ambito del quadro delle riforme istituzionali in atto.

### 3.5. Piano degli investimenti e fonti di copertura

---

Per l'anno 2022 si ripropongono alcuni interventi che, in considerazione dell'emergenza sanitaria sono stati rinviati, e in particolare, dovrà essere ristrutturato un locale posto al piano terra della sede di Ravenna, (civico n.8), prevedendo anche la redazione di eventuali progetti contenenti la tipologia degli interventi da realizzare ed ammontare dei costi da sostenere. Si tratta di prevedere infatti una nuova pavimentazione, il rifacimento di controsoffitti, la sistemazione delle pareti, dell'impianto elettrico, dei servizi e di dotare tutto l'ambiente dell'impianto di riscaldamento per un costo stimato pari a euro 60.000,00.

Si ravvisa la necessità, di prevedere la sostituzione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento presso i locali di proprietà a Faenza via Laghi, 59 per un importo complessivo stimato pari a 30.000,00 euro.

L'importo previsto per i lavori riguardanti l'ordinaria e straordinaria manutenzione viene quantificato in euro 90.000,00.

Gli eventuali interventi manutentivi di cui sopra, saranno valutati in base alle priorità, rispettando i vincoli imposti dalla normativa in essere e dalle politiche di spendig review.

Tutte le spese inerenti licenze, software, mobili, arredamento ed attrezzature informatiche, sono previste in attuazione dei piani triennali di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, come previsto dall'art.2 commi dal 594 al 599 della Legge n.244.

Le fonti di copertura degli interventi illustrati si rintracciano nelle disponibilità liquide attualmente esistenti.

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" immediatamente esecutivo dalla sua entrata in vigore, impone alle pubbliche amministrazione l'adozione di piani di programmazione.

Nello specifico, l'art.21 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, oltre al consueto programma triennale dei lavori pubblici, adottino un programma biennale degli acquisti di beni e di servizi e che tali programmi vengano aggiornati annualmente.

Il comma 6 del succitato articolo recita che: "il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengano gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro....."

Il successivo comma recita, inoltre, che: "il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art.213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4".

Il 9 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.14 del 16 gennaio 2018, riguardante il "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali."

Il piano biennale, redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle finanziarie e in collaborazione con l'ufficio informatico, è stato stilato anche nell'ottica del mantenimento della certificazione ambientale EMAS e prevede il rinnovo della fornitura di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili per 70.000,00 euro annui.

Nel corso dell'anno 2022 proseguiranno da parte del Comune di Ravenna le procedure per la realizzazione di un progetto di costruzione nella città di Ravenna di una struttura polivalente con finalità di tipo turistico, fieristico, sportivo e culturale che possa ospitare eventi di rilievo in ambito commerciale ed espositivo, ma anche sportivo e culturale. Si tratta di ampliare ed integrare il sito su cui già si colloca il Pala de André per creare un'area polivalente di ampie dimensioni. L'area risulta idonea in quanto attigua al porto canale, alle direttrici principali di collegamento con il mare e con il porto turistico, vicina anche alla stazione e ai capolinea del trasporto pubblico. Le strutture potranno consentire lo svolgimento di eventi quali esposizioni, fiere, mostre, competizioni sportive e concerti, anche di livello internazionale con numero di spettatori variabile in funzione dei diversi allestimenti.

La Camera di commercio, in relazione alle proprie funzioni a sostegno delle imprese per favorirne la competitività, anche per il notevole indotto economico che potrebbe creare a livello locale, è stata chiamata ad intervenire contribuendo a finanziare il progetto.

L'Ente inoltre, ha stabilito di partecipare al progetto del Comune di Faenza di riqualificazione dell'area del Palazzo del Podestà, in particolare alla realizzazione del secondo stralcio dell'intervento di recupero, tramite acquisto di una quota di comproprietà indivisa dell'immobile "ex scuola di musica", adiacente al Palazzo, che dopo la ristrutturazione potrà ospitare alcune attività di servizio alla struttura.

Si tratta del progetto in atto di restauro e rilancio della funzionalità del Palazzo del Podestà in Piazza del Popolo a Faenza. All'interno dell'intervento rientra il percorso "Padiglione Faenza" ispirato al padiglione della Regione ER durante EXPO di Milano. Vi saranno spazi espositivi con supporti digitali, per mostrare produzioni materiali e immateriali del territorio, dell'artigianato locale, dei ceramisti, degli agricoltori e del tessuto produttivo e culturale locale. Vi sarà uno spazio permanente dotato di tecnologia e di prodotti. Potranno essere previsti anche spazi per azioni temporanee, fiere di settore, mostre d'arte, convegni, concerti ed eventi legati a feste tipiche faentine, per appassionare i cittadini ed accogliere turisti e visitatori. L'area sarà resa fruibile attraverso la attivazione di alcuni servizi collocati nella palazzina adiacente denominata "ex scuola di musica" quali accesso ed accoglienza, segreteria e biglietteria, uno spazio caffetteria, bookshop, sale riunioni ed altro per arricchire la funzionalità dell'intera struttura.

In previsione della collaborazione che sarà fornita dall'Ente camerale per la realizzazione dei progetti infrastrutturali sopra richiamati, viene inserito nel piano degli investimenti lo stanziamento necessario.

Il piano degli investimenti prevede inoltre lo stanziamento di risorse in previsione di effettuare un investimento a sostegno del Polo universitario ravennate che ha visto l'incremento di ulteriori corsi di importanza strategica, quale il corso di Laurea in medicina e chirurgia inaugurato a fine anno 2020.

Vengono inserite, inoltre, nel piano investimenti le somme necessarie per eventuali incrementi di quote di proprietà del capitale della società Agenzia Promos Italia soc. cons. a r.l. e le somme per

eventuale acquisto di azioni proprie di Sapir Spa, nel caso vengano definite nel corso dell'anno 2022.

IMPIEGHI PER INVESTIMENTI	Importi	FONTI DI COPERTURA	Importi
Immobilizzazioni immateriali	0,00	Liquidità	0,00
Immobilizzazioni materiali (mobili, arredi attrezzature)	4.610.000,00	Liquidità	4.610.000,00
Immobilizzazioni finanziarie	115.000,00	Liquidità	115.000,00
Totale	4.725.000,00	Liquidità	4.725.000,00

### 3.6. Modalità di riclassificazione del Preventivo economico

L'art. 1 del D.M. 27/03/2013 prevede che " Ai fini della raccordabilità con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria, il processo di pianificazione, programmazione e budget è rappresentato da ulteriori due documenti il budget economico pluriennale ed il budget economico annuale.

Pertanto, accanto ai due documenti preventivo e budget direzionale redatti ai sensi del D.P.R. 254/2005, è necessario redigere due ulteriori schemi di bilancio.

Per la predisposizione degli stessi è stato necessario riprendere il piano dei conti abitualmente utilizzato e riclassificarlo secondo lo schema di cui all'all. 1 del D.M. 27/03/2013.

Il budget economico pluriennale è stato redatto in pareggio, considerando la diminuzione del diritto annuale nelle quote individuate dal D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, con l'incremento del 20% ai sensi del D.M. MISE del 12 marzo 2020 e con risorse destinate allo svolgimento di attività anche a sostegno dell'economia locale.

### 3.7. Analisi delle previsioni di budget annuale e pluriennale

Per quanto riguarda gli anni 2022, 2023 e 2024 è stata effettuata una previsione di diminuzione delle entrate correnti rispetto a quelle relative al 2021, tenendo conto degli effetti negativi derivanti dalla diffusione della pandemia da covid-19 sul sistema delle imprese su tutto il territorio italiano.

Per gli oneri correnti vengono previste in calo le spese di personale, in lieve aumento le spese di funzionamento e vengono mantenuti livelli consistenti di interventi economici.

Le gestioni finanziarie e straordinarie vengono previste con risultati positivi, in lieve calo.

Viene previsto, anche per gli anni 2023 e 2024, il pareggio di bilancio mantenendo l'equilibrio generale economico-patrimoniale.

### 3.8. Analisi delle previsioni finanziarie

Il D. M. 27/03/2013 prevede all'art. 9 co. 3 di redigere un prospetto delle spese secondo il formato di cui all'all. 2 al medesimo. La circolare del Mise del 12/09/2013 riprende il concetto precisando che il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa deve essere redatto secondo il principio della cassa e non di competenza economica e deve contenere le previsioni di entrata e di spesa che l'Ente stima di incassare e di pagare nel corso dell'anno di riferimento.

Dovrà, pertanto, essere effettuata una valutazione sui presumibili crediti e debiti al 31/12/2021, che diventeranno voci di entrata e di uscita nel corso del 2022, una valutazione dei proventi e degli oneri iscritti nel preventivo economico che avranno anche la manifestazione numeraria nel corso del 2022, una valutazione degli incassi e dei pagamenti legati a disinvestimenti e investimenti inseriti nel piano degli investimenti.

Il prospetto, inoltre, nella parte relativa alle uscite deve essere articolato per missioni e programmi secondo le linee guida di cui al DPCM 12/12/2012.

Il Mise, tenendo conto delle funzioni assegnate alle Camere di commercio, ha individuato le seguenti missioni e programmi, aggiornate con circolare n. 87080 del 9/06/2015, con la corrispondente classificazione COFOG come segue:

Codice Missione	Descrizione Missione	Codice Programma	Divisione/Gruppi program ma N^A	COFOG			Funzione istituzionale
				1		4	
				SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		AFFARI ECONOMICI	
				1	3	1	
				Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	
11	Competitività e sviluppo delle imprese	5	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo			1	D
12	Regolazione dei mercati	4	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori			1	C
16	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	5	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy			1	D
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	1			A
		3	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		1		B
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	1			A
		2	Fondi di riserva e speciali		1		B
90	Servizi per conto terzi e partite di giro	1	Servizi per conto terzi e partite di giro		1		
91	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	1	Debiti da finanziamento dell'amministrazione		1		

Tale suddivisione è stata utilizzata per redigere il prospetto delle uscite e delle entrate per il quale si forniscono di seguito alcune note esplicative.

Le previsioni di entrata per l'anno 2022 per quanto concerne il diritto annuale sono ridotte del 50% rispetto al diritto dell'anno 2014 ed aumentate del 20% di incremento, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020. Le entrate per diritti di segreteria sono previste in linea rispetto agli andamenti degli ultimi anni, in relazione ai volumi di attività in termini di richieste di visure, certificati e deposito atti, in considerazione dell'andamento delle attività economiche a seguito del manifestarsi della pandemia da covid-19. Per quanto concerne le entrate

costituite da proventi derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi, sono relative a incassi derivanti dai servizi svolti dagli uffici e anche per effetto delle attività relative al ravvedimento operoso per il diritto annuale e dell'attività di sollecito di pagamento sulle fatture attive.

Sono previste alcune entrate per trasferimenti dalla Regione e da altri Enti per progetti cofinanziati.

Gli incassi da proventi mobiliari in sede di preventivo sono definiti prudenzialmente in relazione a possibili investimenti da parte della società partecipata che distribuisce i dividendi.

Per quanto concerne le uscite, all'interno della Missione 011 – Competitività e sviluppo delle imprese, i costi del personale e le spese di funzionamento vengono previsti in relazione alle attività da svolgere. Sono inserite anche previsioni per contributi diretti a imprese da erogare su bandi e per progetti da realizzare per valorizzazione delle produzioni locali ed attrattività del territorio.

Le uscite sulla voce fabbricati vengono previste in relazione a lavori di manutenzione come da programma triennale dei lavori, in relazione al progetto di collaborazione con i Comuni per la realizzazione delle aree polivalenti nella città di Ravenna e nella città di Faenza e per il Campus universitario di Ravenna.

Sulla Missione 012 – Regolazione dei mercati, nella quale confluisce la funzione "Anagrafe e servizi di regolazione dei mercati", relativamente alla parte inerente l'Anagrafe, sono previsti gli oneri relativi al personale e alle spese di funzionamento necessarie al funzionamento dei servizi.

Anche per quanto riguarda la medesima Missione 012 relativamente alla parte inerenti i Servizi di Regolazione del mercato, sono previsti gli oneri di personale e di funzionamento in relazione allo svolgimento delle attività assegnate.

Nell'ambito della missione 016 "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo" rientrano le uscite relative ai trasferimenti a favore della società di sistema Agenzia Promos Italia srl per le attività prestate a sostegno dell'internazionalizzazione e per altre iniziative in materia.

Per quanto concerne la Missione 032 - "Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche" - Programma 02 - Indirizzo Politico e 03 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza sono previste le spese per il personale e le spese di funzionamento per le attività di supporto alla struttura ed ai sistemi di gestione.

Per quanto concerne la Missione 090 - Servizi per conto terzi e partite di giro vengono previste le uscite per le ritenute (previdenziali e fiscali), le uscite per ritenute su contributi, le uscite per il debito Iva ed il giroconto per il versamento all'Erario del bollo virtuale.

Sulla Missione 091 - Debiti di finanziamento dell'Amministrazione, non vi sono importi in quanto non sono presenti debiti di tale tipologia a carico dell'Ente.

Le disponibilità liquide nel corso del 2021 su base mensile sono risultate le seguenti:

*(nota: i dati sono effettivi fino a settembre ed ipotetici per i mesi da ottobre a dicembre)*

#### Tabella flussi cassa anno 2021

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
ENTRATE	203.295,73	388.391,47	287.140,80	1.966.389,06	220.939,73	429.675,18

USCITE	652.747,74	379.557,73	495.463,42	1.721.265,64	621.737,89	776.038,90
SALDO MENSILE	-449.452,01	8.833,74	-208.322,62	245.123,42	-400.798,16	-346.363,72

LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALI
95.295,59	2.070.614,18	1.302.381,30	400.000,00	250.000,00	530.000,00	8.144.123,04
571.159,92	560.269,95	304.540,89	402.829,06	250.000,00	570.000,00	7.305.611,14
-475.864,33	1.510.344,23	997.840,41	-2.829,06	-	-40.000,00	838.511,90

La disponibilità liquida al 31/12/2021 viene prevista in € 13.219.282,00.

Nel corso dell'anno 2022 si prevedono flussi di cassa come segue:

*Tabella ipotesi flussi cassa anno 2022*

2022	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
ENTRATE	254.000,00	390.000,00	288.842,00	300.000,00	300.000,00	435.000,00
USCITE	670.000,00	450.248,00	600.000,00	1.500.000,00	600.000,00	750.000,00
SALDO MENSILE	-416.000,00	-60.248,00	-311.158,00	-1.200.000,00	-300.000,00	-315.000,00

  

LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALI
250.000,00	2.240.000,00	1.437.000,00	450.000,00	350.000,00	450.000,00	7.144.842,00
500.000,00	460.000,00	350.000,00	445.000,00	890.000,00	930.000,00	8.145.248,00
-250.000,00	1.780.000,00	1.087.000,00	5.000,00	-540.000,00	-480.000,00	-1.000.406,00

La disponibilità liquida al 31/12/2022 viene prevista in € 12.218.876,00.

#### **4. PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO**

Il Decreto del MEF del 27.03.2013, "Criteri e modalità di predisposizione del Budget economico delle Amministrazioni Pubbliche in contabilità civilistica", prevede all'art. 2 comma 4 che le P.A. redigano anche un Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (PIRA), in cui gli obiettivi e indicatori devono essere ricondotti alle Missioni e Programmi citati al paragrafo precedente.

Il Piano deve illustrare le principali finalità perseguite attraverso i programmi di spesa del bilancio in termini di livello, copertura e qualità dei servizi erogati, ovvero l'impatto che i programmi di spesa, unitamente a fattori esogeni, intendono produrre sulla collettività, sul sistema economico e sul contesto di riferimento.

Ciascuna finalità è caratterizzata da uno o più obiettivi significativi che concorrono alla sua realizzazione. Per ciascun programma, il Piano fornisce:

a) una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti, al fine dell'individuazione dei potenziali destinatari o beneficiari del servizio o dell'intervento, nonché la sua significatività; b) il triennio di riferimento o l'eventuale arco temporale previsto per la sua realizzazione; c) uno o più indicatori diretti a misurare l'obiettivo ed a monitorare la sua realizzazione.

Per ciascun indicatore, il Piano fornisce:

a) una definizione tecnica, idonea a specificare l'oggetto della misurazione dell'indicatore e l'unità di misura di riferimento; b) la fonte del dato, ossia il sistema informativo interno, la rilevazione esterna, o l'istituzione dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore, che consenta di verificarne la misurazione; c) il metodo o la formula applicata per il calcolo dell'indicatore; d) il valore "obiettivo", consistente nel risultato atteso dall'indicatore in relazione alla tempistica di realizzazione; e) l'ultimo valore effettivamente osservato dall'indicatore.

Il Piano individua, inoltre, specifiche azioni avviate dall'amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultato disponibili.

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per la Camera di Ravenna contiene gli obiettivi strategici con indicatori e target che verranno declinati in obiettivi operativi nel Piano performance e rappresentano le linee di attività da sviluppare nel corso dell'anno 2022 e viene riportato nell'allegato H) alla determinazione di approvazione del preventivo 2022.

Le previsioni di proventi ed oneri per il 2022 sono determinate nell'intento di contenere al massimo le spese di funzionamento e consentono di far fronte al regolare funzionamento dei servizi, alla realizzazione di iniziative a sostegno dell'economia locale e ad investimenti di rilievo in relazione alla situazione patrimoniale dell'Ente.

Il preventivo per l'esercizio 2022 con i relativi allegati viene approvato nei termini illustrati.

Ravenna, 24 novembre 2021

Il Commissario Straordinario

Dott. Giorgio Guberti